SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 27 giugno 2024

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Ministero dell'interno

Presidenza del Consiglio dei ministri

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 maggio 2024, n. **85**.

Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania», e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera l-*quater*, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite negli Stati membri dell'Unione europea delle professioni di insegnante di autoscuola, istruttore di autoscuola e assistente bagnante;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», e, in particolare, l'articolo 15, comma 3-*quinquies*, il quale demanda a un regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante «Proroga e definizione di termini» e, in particolare, l'articolo 9, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 10-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che proroga al 30 giugno 2024 la data di entrata in vigore del decreto adottato ai sensi del suddetto articolo 15, comma 3-*quinquies*;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», e, in particolare, l'articolo 10, comma 3-*quinquies*, che autorizza il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ad apportare modifiche al decreto adottato in attuazione del citato articolo 15, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge n. 216 del 2011, precisando che, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, trova applicazione la normativa in vigore alla data antecedente all'emanazione del decreto adottato in attuazione del richiamato articolo 15, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge n. 216 del 2011;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, recante «Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 1996, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», e, in particolare, l'articolo 14;

Visto il decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 2013, recante «Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e automatici e di eventuali altri dispositivi salvavita nelle competizioni e negli allenamenti», e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, adottato in attuazione del citato articolo 15, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge n. 216 del 2011, concernente il regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti;

Considerato che il citato l'articolo 10, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge n. 228 del 2021 prevede che le modifiche da apportare al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 devono essere finalizzate a conseguire l'obiettivo della semplificazione delle procedure amministrative concernenti il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente ai bagnanti nonché il rilascio delle autorizzazioni a nuovi soggetti formatori, nell'ottica di garantire la salute dei bagnanti, la sicurezza delle attività balneari lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine, valorizzando, nel contempo, il carattere altamente specialistico dell'attività dei soggetti abilitati al salvamento;

Considerato che, per le suddette finalità di interesse pubblico, il suindicato articolo 10, comma 3-*quinquies*, prevede la possibilità di autorizzare nuovi soggetti formatori aventi personalità giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa nel territorio nazionale;

Visto il parere del Ministero dell'interno espresso con nota prot. n. 16457 del 17 ottobre 2023;

Visto il parere del Ministero della salute espresso con nota prot. n. 5402 del 26 ottobre 2023;

Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota prot. n. 48556 del 17 novembre 2023;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di

Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 6 dicembre 2023;

Visto il parere n. 0018042 del 1° febbraio 2024 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per la prescritta valutazione di proporzionalità di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142 e all'articolo 5, comma 1, lettera l-*quater*) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 27 febbraio 2024 e del 9 aprile 2024;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n. 15886 del 19 aprile 2024 e integrazione del 20 maggio 2024;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento del sistema di formazione dell'assistente bagnanti e determina la tipologia delle abilitazioni rilasciate per garantire la salute dei bagnanti, la sicurezza delle attività balneari lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine e valorizzare il carattere altamente specialistico che comporta l'attività dei soggetti abilitati al salvamento.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) «assistente bagnanti»: persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso titolare di brevetto di salvamento mare, di brevetto di salvamento acque interne o di brevetto di salvamento piscine;

b) «ente formatore»: soggetto, avente personalità giuridica, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera per lo svolgimento di attività di addestramento e formazione per il conseguimento dei brevetti di salvamento;

c) «Autorità marittima»: la Direzione marittima territorialmente competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135;

d) «brevetto di salvamento mare»: abilitazione all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti in acque marittime, acque interne e piscine;

e) «brevetto di salvamento acque interne»: abilitazione all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti in acque interne e piscine;

f) «brevetto di salvamento piscine»: abilitazione all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti nelle piscine.

Art. 3.

Addestramento e formazione

1. L'attività di addestramento e formazione per il conseguimento dei brevetti di salvamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)* è riservata agli enti formatori autorizzati ai sensi dell'articolo 5.

Art. 4.

Requisiti degli enti formatori
e delle singole articolazioni o affiliazioni locali

1. L'autorizzazione all'attività di addestramento e formazione è rilasciata secondo le modalità di cui all'articolo 5 all'ente formatore richiedente in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere personalità giuridica;

b) prevedere nello statuto o nell'atto costitutivo l'esercizio dell'attività di primo soccorso, dell'attività motoria in ambiente acquatico e dell'attività di addestramento e formazione per il conseguimento dei brevetti di assistente bagnanti;

c) non avere scopo di lucro;

d) avere presenza diffusa nel territorio nazionale e operare con almeno ventisei articolazioni o affiliazioni locali stabilmente presenti sul territorio di almeno tredici regioni in cui poter svolgere l'attività di addestramento e formazione;

e) possedere esperienza nell'attività di primo soccorso e nell'attività motoria nell'ambiente acquatico documentata, oltre che con l'atto costitutivo o lo statuto, con il certificato analitico di iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 ovvero con il certificato di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché con eventuale ulteriore documentazione integrativa ritenuta necessaria dal Comando generale del corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera dai quali risultino le predette attività;

f) non essere stato destinatario, nell'ultimo quinquennio, di un provvedimento di decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di addestramento e formazione per assistente bagnanti di cui all'articolo 9;

g) avere adeguata capacità finanziaria, stabilita in misura non inferiore a euro 250.000, dimostrata da un'attestazione rilasciata da un revisore legale, iscritto nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, o, in alternativa, da un'attestazione di affidamento rilasciata da aziende o istituti di credito ovvero società finanziarie ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

h) avere stipulato, per l'intero periodo di durata dell'autorizzazione, una polizza assicurativa per i danni derivanti dalla responsabilità civile dei docenti e dei partecipanti al corso con massimali pari ad almeno euro 500.000 e una polizza infortuni per i medesimi soggetti con massimali pari ad almeno euro 100.000 in caso di morte e invalidità permanente;

i) avere un archivio informatico idoneo a contenere, su base nazionale, le informazioni relative ai brevetti di salvamento rilasciati dall'ente formatore, ai corsi e alle sessioni di esami;

l) il legale rappresentante dell'ente richiedente e i responsabili delle singole articolazioni o affiliazioni locali di cui alla lettera *d)* devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

1) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stato condannato ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;

2) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato debitore soggetto a liquidazione giudiziale, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di liquidazione giudiziale.

2. I requisiti dei responsabili delle singole articolazioni o affiliazioni locali di cui al comma 1, lettera *l)*, sono certificati in sede di presentazione dell'istanza ovvero successivamente al rilascio dell'autorizzazione nei casi in cui si chieda l'estensione della medesima autorizzazione ad altre articolazioni o affiliazioni locali e in tutti i casi in cui vi sia modificazione del rappresentante legale delle stesse.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di addestramento e formazione per assistente bagnanti l'ente formatore richiedente deve dimostrare che ciascuna articolazione o affiliazione locale possiede i seguenti requisiti:

a) disponibilità, per lo svolgimento dell'attività addestrativa teorica e pratica, di una piscina e di locali conformi alle prescrizioni in materia di sicurezza e igiene previste a normativa vigente;

b) disponibilità di almeno una unità da diporto a remi conforme alle disposizioni vigenti;

c) disponibilità di adeguata attrezzatura tecnica, di arredamento e di materiale didattico per l'insegnamento teorico, indicata nell'Allegato I;

d) disponibilità di allenatori di nuoto per salvamento in possesso di abilitazione riconosciuta nel rispetto del Sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (secondo o terzo livello SNaQ) del CONI, da impiegare quali docenti;

e) disponibilità di medici specialisti in medicina e chirurgia d'urgenza o anestesia e rianimazione o medici abilitati alla formazione del soccorso con l'uso di defibrillatore (Basic Life Support Defibrillation o BLSD), da impiegare quali docenti.

4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti per tutta la durata dell'autorizzazione.

5. Eventuali variazioni dei requisiti certificati all'atto di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 5 sono comunicate entro trenta giorni al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera.

Art. 5.

Istanza e rilascio dell'autorizzazione

1. L'istanza per svolgere l'attività di addestramento e formazione per il conseguimento dei brevetti di salvamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, è presentata al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata.

2. L'istanza di cui al comma 1 è corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e i programmi dei corsi in conformità con quanto previsto dall'articolo 10. Il requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *l)* può essere certificato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445.

3. L'autorizzazione è rilasciata, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera con provvedimento entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con contestuale approvazione dei programmi del corso di formazione presentati.

4. L'autorizzazione rilasciata all'ente formatore si intende riferita a ciascuna articolazione o affiliazione locale indicata nell'istanza ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d)*.

5. L'autorizzazione ha una validità di dieci anni dalla data di rilascio ed è rinnovata, ad istanza di parte, con il procedimento di cui al presente articolo.

Art. 6.

Diffida

1. Nel caso in cui siano accertate irregolarità nello svolgimento dell'attività da parte degli enti formatori o dei responsabili delle articolazioni o affiliazioni locali che non pregiudicano la prosecuzione dell'attività di formazione, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera assegna all'ente formatore un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a novanta giorni per eliminare le irregolarità contestate.

Art. 7.

Sospensione dell'attività delle articolazioni o affiliazioni locali

1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera sospende l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di formazione e addestramento di una singola articolazione o affiliazione locale quando:

a) l'ente formatore non ottempera, nei termini assegnati con la diffida di cui all'articolo 6, alle prescrizioni riferite alla singola articolazione o affiliazione locale;

b) è riscontrata una carenza o irregolarità del requisito previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *l)*, con riferimento ai responsabili delle singole articolazioni o affiliazioni locali;

c) è riscontrata una carenza o irregolarità dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 3;

d) la singola articolazione o affiliazione locale svolge i corsi per assistente bagnanti in assenza o in difformità del programma dei corsi di formazione approvato ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera dispone, in prima istanza, la sospensione dell'attività dell'articolazione o affiliazione locale per un periodo da uno a tre mesi, fatta salva l'ipotesi di decadenza di cui all'articolo 9, comma 2. La sospensione è, comunque, prorogata con successivo provvedimento sino alla definitiva eliminazione dell'irregolarità riscontrata.

3. Qualora il provvedimento di sospensione dell'attività di un'articolazione o affiliazione locale determini il venir meno del requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, decorso il termine di sospensione di cui al comma 2 senza che la singola articolazione o affiliazione locale abbia eliminato l'irregolarità o la deficienza, procede ai sensi dell'articolo 9.

Art. 8.

Sospensione dell'autorizzazione dell'ente formatore

1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, previa diffida, sospende l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di formazione e addestramento dell'ente formatore per un periodo da uno a tre mesi qualora venga riscontrata una carenza o irregolarità di uno dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera *b)*.

2. La sospensione dell'autorizzazione dell'ente formatore determina la sospensione delle attività di formazione e addestramento di tutte le articolazioni o affiliazioni locali del medesimo ente.

Art. 9.

Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera dispone la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di formazione e addestramento dell'ente formatore qualora, alla scadenza del periodo di sospensione di cui all'articolo 8, non sono state eliminate le irregolarità o le carenze contestate.

2. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera dispone, altresì, la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di formazione e addestramento quando l'ente formatore:

a) incorre in una delle fattispecie di cui all'articolo 7 e, nell'ultimo quinquennio, è già stato destinatario di tre provvedimenti di sospensione ai sensi del medesimo articolo 7;

b) incorre in una delle fattispecie di cui all'articolo 8 e, nell'ultimo quinquennio, è già stato destinatario di due provvedimenti di sospensione ai sensi del medesimo articolo 8;

c) non adempie, previa diffida, agli obblighi informativi di cui all'articolo 4, comma 5.

Art. 10.

Corsi di formazione

1. I corsi di formazione per il conseguimento dei brevetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, sono predisposti dagli enti formatori autorizzati ai sensi dell'articolo 5.

2. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, il corso di formazione professionale per assistente bagnanti ha l'obiettivo di assicurare ai partecipanti la padronanza di metodi e contenuti generali orientati all'acquisizione delle specifiche conoscenze professionali nell'ambito del salvamento acquatico.

3. Il corso di formazione per conseguire il brevetto di salvamento mare ha la durata minima di cento ore ed è suddiviso:

a) in un modulo teorico di almeno trenta ore sulle materie di cui ai commi 10, 11 e 12;

b) un modulo pratico di quaranta ore, di cui almeno venti ore in piscina;

c) un tirocinio di trenta ore, presso piscine o stabilimenti balneari, diretto da soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti in acque marittime da almeno due anni.

La frequenza è obbligatoria ed è ammessa una percentuale di assenze non superiore al dieci per cento per ciascun modulo.

4. Il corso di formazione per conseguire il brevetto di salvamento acque interne ha la durata minima di novanta ore ed è suddiviso:

a) in un modulo teorico di almeno venticinque ore sulle materie di cui ai commi 10 e 11;

b) un modulo pratico di trentacinque ore, di cui almeno venti ore in piscina;

c) un tirocinio di trenta ore, presso piscine o stabilimenti balneari, diretto da soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti in acque marittime o in acque interne da almeno due anni.

La frequenza è obbligatoria ed è ammessa una percentuale di assenze non superiore al dieci per cento per ciascun modulo.

5. Il corso di formazione per conseguire il brevetto di salvamento piscine ha la durata minima di settanta ore ed è suddiviso:

a) in un modulo teorico di venti ore sulle materie di cui al comma 10;

b) un modulo pratico di venti ore, di cui almeno quindici ore in piscina;

c) un tirocinio di trenta ore, presso piscine, diretto da soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti da almeno due anni.

La frequenza è obbligatoria ed è ammessa una percentuale di assenze non superiore al dieci per cento per ciascun modulo.

6. Coloro che conseguono il brevetto di salvamento piscine possono conseguire il brevetto di salvamento acque interne con la frequenza di un corso integrativo di venti ore e il superamento del relativo esame di cui all'articolo 13. Il corso integrativo è suddiviso in:

a) un modulo teorico di cinque ore, per l'insegnamento delle materie di cui al comma 11;

b) un modulo pratico in piscina di quindici ore diretto da soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti in acque marittime o interne da almeno due anni.

7. Coloro che conseguono il brevetto di salvamento piscine possono conseguire il brevetto di salvamento mare con la frequenza di un corso integrativo di trenta ore e il superamento del relativo esame di cui all'articolo 13. Il corso integrativo è suddiviso in:

a) un modulo teorico di dieci ore, per l'insegnamento delle materie di cui ai commi 11 e 12;

b) un modulo pratico di venti ore, presso stabilimenti balneari, diretto da soggetti abilitati all'esercizio

dell'attività di assistente bagnanti in acque marittime da almeno due anni.

8. Coloro che conseguono il brevetto di salvamento acque interne possono conseguire il brevetto di salvamento mare con la frequenza di un corso integrativo di dieci ore e il superamento del relativo esame di cui all'articolo 13. Il corso integrativo è suddiviso in:

a) un modulo teorico di cinque ore, per l'insegnamento delle materie di cui al comma 12;

b) un modulo pratico di cinque ore presso stabilimenti balneari, diretto da soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti in acque marittime da almeno due anni.

9. Ciascun corso di formazione può prevedere prove intermedie di verifica dell'apprendimento delle conoscenze teoriche e pratiche. Al termine del corso, previo superamento di una prova finale teorica e pratica, è rilasciato un attestato di regolare frequenza dall'ente formatore ai fini dell'ammissione del candidato all'esame finale di cui all'articolo 13.

10. Il corso di formazione per assistente bagnanti prevede le seguenti materie comuni alle diverse abilitazioni:

a) nozioni fondamentali in materia di responsabilità dell'assistente bagnanti;

b) normativa e nozioni fondamentali in materia di sicurezza nelle acque interne e nelle piscine;

c) tecniche di primo soccorso e di rianimazione cardiopolmonare;

d) tecniche di recupero di soggetto in stato di pericolo in acqua;

e) tecniche specifiche di nuoto per finalità di salvamento;

f) nozioni fondamentali di tutela ambientale e sanitaria delle acque di balneazione, comprese le piscine;

g) linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità per la sicurezza degli ambienti acquatici di balneazione, con particolare riferimento alla conoscenza dei fattori di rischio che possono essere presenti nelle acque di balneazione, gli eventi di interesse sanitario che possono verificarsi durante la stagione estiva, i comportamenti da adottare per prevenire esposizioni pericolose, l'accesso all'informazione sulla qualità delle acque di balneazione.

11. Il corso di formazione per il conseguimento del brevetto di salvamento acque interne, oltre alle materie di cui al comma 10, prevede le seguenti materie:

a) nozioni di meteorologia e di tecnica marinaresca;

b) tecniche specifiche di nuoto e di voga per finalità di salvamento.

12. Il corso di formazione per il conseguimento del brevetto di salvamento mare, oltre alle materie di cui ai commi 10 e 11, prevede le seguenti materie:

a) nozioni fondamentali in materia di sicurezza balneare, con particolare riferimento all'ordinanza di sicurezza balneare del Capo del circondario marittimo e alle ordinanze balneari emanate dalle Regioni e dai Comuni;

b) nozioni fondamentali in materia di ricerca e soccorso in mare;

c) nozioni fondamentali sulle correnti marine;

d) nozioni fondamentali sui fondali marini;

13. I programmi dei corsi di formazione approvati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, hanno validità di cinque anni e possono essere rinnovati mediante un'istanza presentata almeno novanta giorni prima della scadenza di validità degli stessi dall'ente formatore al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera.

14. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, previa verifica della rispondenza e adeguatezza dei programmi alle previsioni di cui al presente articolo, adotta il provvedimento di rinnovo entro novanta giorni dalla data di presentazione della istanza di cui al comma 13.

15. L'ente formatore comunica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera il calendario nazionale dei corsi e degli esami per l'anno successivo, anche ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 17. La medesima comunicazione, entro il termine di cui al primo periodo, è effettuata all'Autorità marittima territorialmente competente da parte delle articolazioni o affiliazioni locali per i corsi previsti a livello locale. Eventuali variazioni di data o integrazioni del calendario dei corsi e degli esami sono comunicati alle Autorità competenti di cui al presente comma entro trenta giorni dall'inizio di dette attività.

Art. 11.

Soggetti ammessi ai corsi di formazione

1. Sono ammessi ai corsi di formazione di cui all'articolo 10 i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) età compresa tra il sedicesimo e il cinquantesimo anno di età;

b) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;

c) possesso del certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 2013, in corso di validità.

d) avere assolto l'obbligo scolastico ed essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado;

e) avere superato la prova pratica di cui all'articolo 1 dell'Allegato II, valutata da un allenatore abilitato di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *d)*.

2. Durante lo svolgimento dei corsi di formazione di cui all'articolo 10, i soggetti ammessi, ove non ne siano già in possesso, conseguono il brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore (*Basic Life Support Defibrillation o BLSD*) rilasciato dagli enti accreditati ai sensi della normativa vigente.

Art. 12.

Commissione d'esame per il rilascio delle abilitazioni

1. Per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti presso l'ente formatore è costituita una commissione composta da tre membri, e precisamente:

a) il rappresentante legale dell'ente formatore o il responsabile dell'articolazione o affiliazione locale, ovvero il soggetto da questi delegato, con funzioni di presidente;

b) un medico specialista in medicina e chirurgia d'urgenza o in anestesia e rianimazione, o medico abilitato alla formazione del soccorso con l'uso di defibrillatore (*Basic Life Support Defibrillation o BLSD*);

c) un allenatore di nuoto per salvamento in possesso di abilitazione riconosciuta dal Sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (secondo o terzo livello SNaQ) del CONI diverso dal docente del corso.

2. Svolge le mansioni di segretario per la commissione di cui al comma 1 un rappresentante designato dall'ente formatore.

3. Ai fini dell'ammissione alle prove d'esame di cui all'articolo 13 la commissione verifica per ciascun candidato il possesso del certificato di idoneità fisica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c)*, in corso di validità, del brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore (*Basic Life Support Defibrillation o BLSD*), in corso di validità, e dell'attestato di regolare frequenza del corso di formazione rilasciato dall'ente formatore ai sensi dell'articolo 10, comma 9.

Art. 13.

Esame per il rilascio delle abilitazioni

1. I soggetti che intendono sostenere l'esame per il rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti fanno domanda di ammissione all'ente formatore che ha attestato la frequenza del relativo corso.

2. L'esame per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti è pubblico e consiste in una prova teorica e in una prova pratica da sostenere davanti alla commissione d'esame di cui all'articolo 12. È ammesso alla prova pratica il candidato che ha superato la prova teorica. L'esame è concluso con esito positivo nel caso in cui il candidato abbia superato entrambe le prove.

3. L'esame teorico accerta la conoscenza delle materie previste dall'articolo 10. La prova pratica accerta il possesso della capacità e abilità relative alle tecniche specifiche del salvamento acquatico con le modalità previste dall'articolo 2 dell'Allegato II. La prova pratica per il conseguimento del brevetto mare e del brevetto acque interne è integrata con l'ulteriore prova di cui all'articolo 3 dell'Allegato II.

4. Le prove di esame di cui al presente articolo sono sostenute in lingua italiana.

5. Per ciascuna sessione d'esame, la commissione d'esame di cui all'articolo 12 predispone apposito verbale sulla base del modello di cui all'Allegato III, munito di numero progressivo, inserendo l'elenco dei candidati. Il verbale di esame è aperto dall'appello nominale dei candidati sia per l'esame teorico che per la prova pratica. All'appello segue l'identificazione dei candidati presenti e la verbalizzazione dei candidati assenti.

6. L'esito delle prove di esame è annotato dal segretario nel verbale di esame unitamente alle domande poste ai candidati.

7. L'ente formatore, ricevuto il verbale di esame, rilascia i brevetti di salvamento secondo il modello di cui all'Allegato IV ai candidati che hanno sostenuto con esito positivo le prove di esame di cui al comma 3.

8. L'ente formatore, a conclusione di ogni sessione di esame, aggiorna l'archivio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i)*.

Art. 14.

Abilitazioni all'esercizio dell'attività di salvamento bagnanti

1. I brevetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, sono rilasciati dagli enti formatori autorizzati ai sensi dell'articolo 5 al termine del corso di formazione di cui all'articolo 10, previo superamento dell'esame previsto dall'articolo 13.

Art. 15.

Svolgimento dell'attività di assistente bagnanti

1. Al fine dello svolgimento dell'attività, l'assistente bagnanti deve aver compiuto i diciotto anni di età e possedere i seguenti certificati e brevetti in corso di validità:

a) il certificato di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c)*;

b) uno dei brevetti di salvamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*;

c) il brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore (*Basic life support defiblillation* o BLSD).

2. I documenti di cui al comma 1 sono esibiti dall'assistente bagnanti su richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 16.

Validità dei brevetti

1. I brevetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, hanno validità di cinque anni dal loro rilascio e possono essere rinnovati tramite la presentazione di un'istanza a un ente formatore, il quale, previa verifica del possesso dei certificati in corso di validità di cui al comma 2, rilascia il certificato di rinnovo secondo il modello di cui all'Allegato V.

2. All'istanza di rinnovo di cui al comma 1 deve essere allegato il certificato di idoneità fisica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c)*, in corso di validità, e il brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore (*Basic Life Support Defibrillation o BLSD*), in corso di validità. Il rinnovo del brevetto è subordinato all'esito favorevole della prova di cui all'articolo 4 dell'Allegato II, valutata da un allenatore abilitato di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *d)*. Per ciascuna sessione d'esame, l'allenatore di cui al secondo periodo predispone apposito verbale sulla base del modello di cui all'Allegato VI.

3. In caso di mancato rinnovo del brevetto per un periodo superiore a cinque anni dall'ultima scadenza, il titolare, oltre a quanto previsto al comma 2, primo periodo, deve sostenere la ripetizione della prova di cui all'articolo 2 dell'Allegato II, e, in caso di rinnovo del brevetto mare e del brevetto acque interne, dell'ulteriore prova di cui all'articolo 3 dell'Allegato II. La prova di cui al primo periodo è valutata da un allenatore abilitato di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *d)*. Per ciascuna sessione d'esame, l'allenatore di cui al secondo periodo predispone apposito verbale sulla base del modello di cui all'Allegato VII.

4. In caso di usura del brevetto, il titolare presenta istanza di sostituzione, con allegato l'originale del brevetto usurato, all'ente formatore che lo ha rilasciato.

5. In caso di smarrimento, il titolare del brevetto presenta istanza di duplicato, con allegata copia della denuncia di smarrimento, all'ente formatore che lo ha rilasciato.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, l'ente formatore rilascia un duplicato del brevetto avente la stessa validità di quello sostituito.

Art. 17.

Attività di vigilanza

1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e le Autorità marittime coordinano e programmano le attività ispettive, di vigilanza e controllo presso gli enti formatori per la verifica della regolarità di svolgimento dei corsi e delle prove d'esame. A tal fine, gli enti formatori, nonché le loro articolazioni o affiliazioni locali, comunicano ai suddetti responsabili dell'attività di vigilanza l'elenco dei frequentatori di ciascun corso, il relativo calendario, con indicazione dei giorni, degli orari e delle sedi di svolgimento dell'attività di formazione, nonché la data e il luogo di svolgimento delle sessioni di esami ai sensi dell'articolo 10, comma 15. Al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e all'Autorità marittima è garantito, ai fini dell'attività di verifica e controllo, l'accesso alle informazioni dell'archivio informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i)*.

Art. 18.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 19.

Disposizioni transitorie, finali e abrogazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai corsi di formazione già avviati alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

3. I brevetti in corso di validità rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono validi per lo svolgimento delle attività autorizzate sino alla naturale scadenza dei medesimi. Decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per svolgere l'attività di assistente bagnanti i titolari dei brevetti di cui al presente comma devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 15.

4. Alla scadenza della validità dei brevetti di cui al comma 3, i titolari possono chiedere il rinnovo dei medesimi brevetti ad un ente formatore con le modalità previste all'articolo 16.

5. I titolari di brevetti di assistente bagnanti per le piscine, o titolo equipollente, in corso di validità rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, possono conseguire il brevetto di salvamento acque interne di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, con le modalità previste dall'articolo 10, comma 6, ovvero il brevetto di salvamento mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, con le modalità previste dall'articolo 10, comma 7.

6. I titolari di brevetti di assistente bagnanti per le acque interne e le piscine o titolo equipollente in corso di validità rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono conseguire il brevetto di salvamento mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, previo superamento, presso un ente formatore e senza obbligo di partecipazione al relativo corso di formazione, di una prova d'esame orale integrativa nelle materie di cui all'articolo 10, comma 12, nonché della prova di cui all'articolo 3 dell'Allegato II.

7. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per continuare a svolgere l'attività di formazione e addestramento i soggetti già autorizzati secondo la normativa previgente devono ottenere una nuova autorizzazione ai sensi dell'articolo 5, adeguandosi ai requisiti, ai programmi dei corsi e, in generale, ad ogni altro aspetto disciplinato dal presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 maggio 2024

Il Ministro: SALVINI

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2369

Allegato I - (articolo 4, comma 3)

ARREDAMENTO, ATTREZZATURA TECNICA E MATERIALE DIDATTICO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 3

Arredamento

a) una cattedra ed un tavolo per insegnante;

b) una lavagna dalle dimensioni minime di m 1.10 x 0.80 o lavagna luminosa o altro sistema di proiezione delle immagini;

c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo, ai sensi della normativa vigente.

Attrezzatura tecnica minima e materiale didattico minimo

a) sagole galleggianti;

b) un binocolo;

c) un paio di pinne;

d) rullo con cinture o bretelle;

e) un megafono;

f) dispositivi galleggianti per il recupero dei bagnanti in difficoltà, quali rescue can e rescue tube;

g) bandiere di colore bianco e rosso e giallo;

h) salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;

i) bombole di ossigeno secondo normativa vigente;

l) un set completo di cannule di respirazione bocca a bocca;

m) un pallone ambu e altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità sanitarie;

n) un tiralingua e apribocca;

o) una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente;

p) ogni altra attrezzatura ricompresa nelle dotazioni di salvamento previste dalle ordinanze di sicurezza balneare e dalle ordinanze balneari vigenti sul territorio nazionale.

Allegato II (articolo 11, comma 1, lettera *e)* e articolo 13, comma 3)

PROVE PRATICHE

Articolo 1.

Prova pratica di ammissione al corso di formazione

1. La prova pratica di ammissione al corso di formazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *e)* del regolamento verifica l'adeguatezza delle abilità natatorie dei candidati attraverso le seguenti prove:

1. nuoto consecutivo per 150 metri con tecnica libera;
2. nuoto consecutivo per 50 metri nello stile libero;
3. nuoto consecutivo per 50 metri nello stile dorso;
4. nuoto consecutivo per 50 metri nello stile rana;
5. nuoto consecutivo sott'acqua per 12,5 metri;
6. restare venti secondi in posizione verticale in acqua con la testa e le mani fuori dall'acqua;
7. tuffo di testa dal bordo vasca.

Articolo 2.

Prova pratica dell'esame per il rilascio del brevetto salvamento

1. La prova pratica di cui all'articolo 13, comma 3, del regolamento è volta ad accertare il possesso della capacità e abilità relative alle tecniche specifiche del salvamento acquatico con le seguenti modalità:

a) nuotare per 100 metri in stile libero nel tempo massimo di un minuto e quaranta secondi;

b) nuotare per 50 metri nel tempo massimo di un minuto e venti secondi, procedendo per 25 metri in stile libero con il capo emerso per poi immergersi alla profondità di almeno 1,50 metri recuperando un manichino da gara o figurante da trasportare con presa libera per i successivi 25 metri;

c) nuotare per 25 metri in apnea subacquea, anche con l'utilizzo di occhialini o maschera, recuperando tre oggetti posizionati sul fondo a distanza di almeno 5 metri l'uno dall'altro;

d) nuotare per tre volte 25 metri trasportando un manichino da gara o figurante con tre diverse tecniche di trasporto;

e) gestire l'emergenza di primo soccorso di rianimazione cardiopolmonare.

Articolo 3.

Ulteriore prova pratica dell'esame per il rilascio del brevetto salvamento mare e brevetto salvamento acque interne

1. La prova pratica per il conseguimento del brevetto di salvamento mare e del brevetto di salvamento acque interne, oltre a quanto previsto dall'articolo 2, richiede anche una prova di voga con l'impiego di un pattino o un'unità a remi analoga, da svolgere, nel tempo massimo di sei minuti e trenta secondi, con stato del mare da 0 (calmo) a 2 (poco mosso) della scala Douglas, secondo le seguenti modalità:

a) vogare in avanti e in piedi, fino ad un gavitello posizionato a una distanza non inferiore a 150 metri dalla riva;

b) compiere una doppia rotazione intorno al gavitello senza mai toccarlo, simulandone il recupero;

c) rientrare a riva vogando di schiena in posizione seduta.

Articolo 4.

Prova pratica per il rinnovo del brevetto salvamento mare, del brevetto salvamento acque interne e del brevetto piscine

1. La prova pratica per il rinnovo del brevetto di salvamento di cui all'articolo 16, comma 3, è volta ad accertare il possesso della capacità e abilità relative alle tecniche specifiche del salvamento acquatico con le seguenti modalità:

a) nuotare consecutivo per 150 metri con tecnica libera nel tempo massimo di tre minuti;

b) nuotare consecutivo per 50 metri nello stile libero nel tempo massimo di cinquantacinque secondi;

c) nuotare consecutivo per 50 metri nello stile dorso nel tempo massimo di un minuto e cinque secondi;

d) nuotare consecutivo per 50 metri nello stile rana nel tempo massimo di un minuto e quindici secondi;

e) nuotare consecutivo sott'acqua per 12,5 metri;

f) restare venti secondi in posizione verticale in acqua con la testa e le mani fuori dall'acqua;

g) tuffarsi di testa dal bordo vasca;

h) gestire l'emergenza di primo soccorso di rianimazione cardiopolmonare.

Allegato III – (articolo 13, comma 5)
Verbale degli esami svolti dalla commissione esaminatrice per il rilascio dell'abilitazione all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti

VERBALE n._____ del ______
(abilitazione all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti nelle piscine - in acque interne e piscine – in acque marittime, acque interne e piscine)

Verbale degli esami svolti dalla commissione esaminatrice di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del__ n.__ per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di (*le seguenti opzioni sono alternative)*:

o assistente bagnanti nelle piscine;
o assistente bagnanti in acque interne e piscine;
o assistente bagnanti in acque marittime, acque interne e piscine.

Il giorno__________, in_______, presso i locali___________ si è riunita la commissione per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti……………, composta da:

1. ______________, designato dal / in qualità di rappresentante legale dell’ente formatore / responsabile dell’articolazione o affiliazione locale, presidente;
2. ______________, in medicina e chirurgia d’urgenza o in anestesia e rianimazione, o abilitato alla formazione del soccorso con l’uso di defibrillatore, membro;
3. ______________, in qualità di allenatore di nuoto per salvamento in possesso di abilitazione riconosciuta dal Sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (secondo o terzo livello SNaQ) del CONI, membro.

Le funzioni di segretario sono svolte da___________, in qualità di soggetto delegato dall’ente formatore.

La Commissione ha verificato previamente in data______ che i candidati sono in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 12 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Pertanto, la commissione dichiara ammessi o non ammessi i seguenti candidati:

AMMESSI		NON AMMESSI	
Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Nome e Cognome	Luogo e data di nascita

I candidati ammessi sono stati individualmente sottoposti alle prove d’esame, come da calendario, in data________ riportando i seguenti risultati:

Numero d’ordine	Nome e Cognome	Domande poste	Esito esame teorico del__	Prova pratica a)	Prova pratica b)	Prova pratica c)	Prova pratica d)	Prova pratica e)	Prova pratica f)

La prova pratica si svolge secondo le seguenti modalità:
a) nuotare per 100 metri in stile libero nel tempo massimo di un minuto e quaranta secondi;
b) nuotare per 50 metri nel tempo massimo di un minuto e venti secondi, procedendo per 25 metri in stile libero con il capo emerso per poi immergersi alla profondità di almeno 1,50 metri recuperando un manichino da gara o figurante da trasportare con presa libera per i successivi 25 metri;
c) nuotare per 25 metri in apnea subacquea, anche con l’utilizzo di occhialini o maschera, recuperando tre oggetti posizionati sul fondo a distanza di almeno 5 metri l’uno dall’altro;
d) nuotare per tre volte 25 metri trasportando un manichino da gara o figurante con tre diverse tecniche di trasporto;
e) gestire l’emergenza di primo soccorso di rianimazione cardiopolmonare;
f) prova di voga (*ove sia richiesta l’abilitazione all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti in acque interne e piscine o in acque marittime, acque interne e piscine*).

Delle operazioni di cui sopra è stato redatto il presente verbale in numero di tre originali che, previa lettura e condivisione, vengono sottoscritti dai membri della commissione esaminatrice.

Dei tre originali:

- uno viene trasmesso all’Autorità marittima territorialmente competente;
- uno viene custodito agli atti dell’articolazione o affiliazione locale presso il quale si è svolto il corso per il successivo rilascio dell’abilitazione;
- uno viene trasmesso all’ente formatore.

Luogo_________, data_________

I componenti della commissione

Presidente_______;

Membro_____;

Membro______;

Segretario______

Allegato IV – (articolo 13, comma 7)
Modello di brevetto rilasciato dagli enti formatori

ENTE FORMATORE

____

Autorizzato con provvedimento______ del______

BREVETTO DI SALVAMENTO

(*le seguenti opzioni sono alternative)*
PISCINE
ACQUE INTERNE
MARE

A seguito dell'esito favorevole delle prove teorico-pratiche previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del__ n.__, effettuate dinanzi alla commissione esaminatrice in data ________ presso la sede_____

SI ABILITA
(*nome e cognome)*

____

Nato a ________ (___) il ________

ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI
(*le seguenti opzioni sono alternative)*
ASSISTENTE BAGNANTI NELLE PISCINE;
ASSISTENTE BAGNANTI IN ACQUE INTERNE E PISCINE;
ASSISTENTE BAGNANTI IN ACQUE MARITTIME, ACQUE INTERNE E PISCINE.

Il presente brevetto è valido fino al giorno_________, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del__ n.__. (*dieci anni dal rilascio*).

Luogo_____, data____.

Allegato V – (articolo 16, comma 1)
Modello di certificato di rinnovo del brevetto.

ENTE FORMATORE
____

Autorizzato con provvedimento______ del______

CERTIFICATO DI RINNOVO DEL BREVETTO DI SALVAMENTO

A seguito dell'istanza di rinnovo presentata in data____ e dell'esito favorevole della procedura prevista dall'articolo 16 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del__ n.__, e, in particolare, dell'esito favorevole della prova pratica effettuata in data ________ presso la sede_____ dinanzi all'allenatore di nuoto per salvamento ___________ in possesso di abilitazione riconosciuta nel rispetto del Sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (secondo o terzo livello SNaQ) del CONI,

SI CERTIFICA IL RINNOVO DEL BREVETTO
RILASCIATO IN PRIMA ISTANZA IL ______
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI
(*le seguenti opzioni sono alternative)*
ASSISTENTE BAGNANTI NELLE PISCINE;
ASSISTENTE BAGNANTI IN ACQUE INTERNE E PISCINE;
ASSISTENTE BAGNANTI IN ACQUE MARITTIME, ACQUE INTERNE E PISCINE

(*nome e cognome)*
a ______________________

Nato a ________ (___) il ________

Il presente certificato di rinnovo è valido fino al giorno_________, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del__ n.__. (*cinque anni dal rilascio*).

Luogo_____, data____.

Allegato VI – (articolo 16, comma 2)
Verbale della prova pratica per il rinnovo del brevetto di abilitazione all'esercizio di assistente bagnanti mediante la prova di cui all'articolo 4 dell'Allegato II.

VERBALE n._____ del ______
(Rinnovo del brevetto per l'esercizio dell'attività di assistente bagnanti nelle piscine - in acque interne e piscine – in acque marittime, acque interne e piscine)

Verbale della verifica svolta dall'allenatore di nuoto per salvamento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del__ n.__ per il rinnovo del brevetto di abilitazione all'esercizio dell'attività di (*le seguenti opzioni sono alternative)*:
o assistente bagnanti nelle piscine;
o assistente bagnanti in acque interne e piscine;
o assistente bagnanti in acque marittime, acque interne e piscine.

Il giorno__________, in_______, presso i locali___________, è presente il/la Sig./Sig.ra ______________, in qualità di allenatore di nuoto per salvamento in possesso di abilitazione riconosciuta dal Sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (secondo o terzo livello SNaQ) del CONI.

Le funzioni di segretario sono svolte da___________, in qualità di delegato dall'ente formatore.

I candidati al rinnovo del brevetto sono stati individualmente sottoposti alla verifica in data _________ riportando i seguenti risultati:

Numero d'ordine	Nome e Cognome	Prova Pratica a)	Prova Pratica b)	Prova Pratica c)	Prova Pratica d)	Prova Pratica e)	Prova Pratica f)	Prova Pratica g)	Prova Pratica h)

La prova pratica si svolge secondo le seguenti modalità:

a) nuotare consecutivo per 150 metri con tecnica libera nel tempo massimo di tre minuti;
b) nuotare consecutivo per 50 metri nello stile libero nel tempo massimo di cinquantacinque secondi;
c) nuotare consecutivo per 50 metri nello stile dorso nel tempo massimo di un minuto e cinque secondi;
d) nuotare consecutivo per 50 metri nello stile rana nel tempo massimo di un minuto e quindici secondi;
e) nuotare consecutivo sott'acqua per 12,5 metri;
f) restare venti secondi in posizione verticale in acqua con la testa e le mani fuori dall'acqua;
g) tuffarsi di testa dal bordo vasca;

h) gestire l'emergenza di primo soccorso di rianimazione cardiopolmonare.

Per ogni prova andrà indicato il risultato: idoneo (I) o non idoneo (NI).

Delle operazioni di cui sopra è stato redatto il presente verbale in numero di tre originali che, previa lettura e condivisione, vengono sottoscritti dall'allenatore di nuoto per salvamento e dal segretario.

Dei tre originali:

- uno viene trasmesso all'Autorità marittima territorialmente competente;
- uno viene custodito agli atti dell'articolazione o affiliazione locale presso il quale si è svolto il corso per il successivo rilascio dell'abilitazione;
- uno viene trasmesso all'ente formatore.

Luogo_________, data_________

Allenatore di nuoto per salvamento___________

Segretario_______________________________

Allegato VII – (articolo 16, comma 3)
Verbale della prova pratica per il rinnovo del brevetto di abilitazione all'esercizio di assistente bagnanti dopo cinque anni dall'ultima scadenza mediante la ripetizione della prova di cui agli articoli 2 e 3 dell'Allegato II

VERBALE n._____ del ______
(Rinnovo dopo cinque anni dall'ultima scadenza del brevetto per l'esercizio dell'attività di assistente bagnanti nelle piscine - in acque interne e piscine – in acque marittime, acque interne e piscine)

Verbale della verifica svolta dall'allenatore di nuoto per salvamento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del__ n.__ per il rinnovo dopo cinque anni dall'ultima scadenza del brevetto di abilitazione all'esercizio dell'attività di (*le seguenti opzioni sono alternative)*:
o assistente bagnanti nelle piscine;
o assistente bagnanti in acque interne e piscine;
o assistente bagnanti in acque marittime, acque interne e piscine.

Il giorno__________, in_______, presso i locali___________, è presente il/la Sig./Sig.ra ______________, in qualità di allenatore di nuoto per salvamento in possesso di abilitazione riconosciuta dal Sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (secondo o terzo livello SNaQ) del CONI.

Le funzioni di segretario sono svolte da___________, in qualità di delegato dall'ente formatore.

I candidati al rinnovo del brevetto sono stati individualmente sottoposti alla verifica in data________ riportando i seguenti risultati:

Numero d'ordine	Nome e Cognome	Prova Pratica a)	Prova Pratica b)	Prova Pratica c)	Prova Pratica d)	Prova Pratica e)	Prova Pratica f)

La prova pratica si svolge secondo le seguenti modalità:
a) nuotare per 100 metri in stile libero nel tempo massimo di un minuto e quaranta secondi;
b) nuotare per 50 metri nel tempo massimo di un minuto e venti secondi, procedendo per 25 metri in stile libero con il capo emerso per poi immergersi alla profondità di almeno 1,50 metri recuperando un manichino da gara o figurante da trasportare con presa libera per i successivi 25 metri;
c) nuotare per 25 metri in apnea subacquea, anche con l'utilizzo di occhialini o maschera, recuperando tre oggetti posizionati sul fondo a distanza di almeno 5 metri l'uno dall'altro;

d) nuotare per tre volte 25 metri trasportando un manichino da gara o figurante con tre diverse tecniche di trasporto;
e) gestire l'emergenza di primo soccorso di rianimazione cardiopolmonare;
f) prova di voga (*ove sia richiesta l'abilitazione all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti in acque interne e piscine o in acque marittime, acque interne e piscine*).

Per ogni prova andrà indicato il risultato: idoneo (I) o non idoneo (NI).

Delle operazioni di cui sopra è stato redatto il presente verbale in numero di tre originali che, previa lettura e condivisione, vengono sottoscritti dall'allenatore di nuoto per salvamento e dal segretario.

Dei tre originali:
- uno viene trasmesso all'Autorità marittima territorialmente competente;
- uno viene custodito agli atti dell'articolazione o affiliazione locale presso il quale si è svolto il corso per il successivo rilascio dell'abilitazione;
- uno viene trasmesso all'ente formatore.

Luogo_________, data_________

Allenatore di nuoto per salvamento___________

Segretario_______________________________

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.»

— Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera 1-*quater* del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania):

«Art. 5 *(Autorità competente)*. — 1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni:

(*omissis*)

l-*quater*) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le professioni di insegnante di autoscuola, istruttore di autoscuola e assistente bagnante;

(*omissis*)».

— Si riporta il comma 3-*quinquies* dell'art. 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative):

«3-*quinquies*. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro e non oltre il 31 luglio 2016, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.».

— Si riporta il comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga e definizione di termini):

«2. L'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 è prorogata al 30 giugno 2024. Conseguentemente, le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, sono prorogate al 30 giugno 2024.».

Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 agosto 2017, n. 179, Suppl. Ordinario n. 43.

— Si riporta il comma 3-*quinquies* dell'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi):

«3-*quinquies*. All'art. 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di corsi di formazione al salvamento, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è autorizzato ad apportare al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, modifiche volte a conseguire l'obiettivo della semplificazione delle procedure amministrative necessarie per il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente ai bagnanti nonché per il rilascio delle autorizzazioni a nuovi soggetti formatori, per garantire la salute dei bagnanti, la sicurezza delle attività balneari lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine e valorizzare il carattere altamente specialistico che comporta l'attività dei soggetti abilitati al salvamento. Per le suddette finalità di interesse pubblico, possono essere rilasciate autorizzazioni a nuovi soggetti formatori aventi personalità giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa nel territorio nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di modifica del regolamento di cui al secondo periodo, si applicano le disposizioni in vigore prima dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 novembre 2016.».

Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 (Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 maggio 2000, n. 121.

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, Suppl. ordinario n. 30.

Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 novembre 2016, n. 269.

Note all'art. 2:

Per i riferimenti normativi al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 4:

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 dicembre 2000, n. 286.

— Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106):

«Art. 22 *(Acquisto della personalità giuridica)*. — 1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo.

1-*bis*. Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000.

Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'art. 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.

2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.

3. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni.

Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

6. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi dei commi 2 e 3.

7. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.»

Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 2010, n. 68 - Suppl. ordinario n. 58.

— Si riporta l'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)

«Art. 106 *(Albo degli intermediari finanziari)*. — 1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:

a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'art. 114-*quinquies*, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'art. 114-*novies*, comma 4, e iscritti nel relativo albo;

b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.»

Note all'art. 5:

Per i riferimenti normativi al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445 si vedano le note alle premesse.

24G00101

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 17 giugno 2024.

Conferma dell'incarico al Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Vino Nobile di Montepulciano» e sulle DOC «Rosso di Montepulciano» e «Vin Santo di Montepulciano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee -legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 «regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74», registrato dalla Corte dei conti in data 24 novembre 2023 con n. 1536;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica 21 febbraio 2024 n. 85479, registrata dell'Ufficio centrale di bilancio in data 28 febbraio 2024 al n. 129, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2011, n. 26447, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2012, successivamente confermato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Vino Nobile di Montepulciano» ed alle DOC «Rosso di Montepulciano» e «Vin Santo di Montepulciano»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che lo statuto del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOCG «Vino Nobile di Montepulciano» e per le DOC «Rosso di Montepulciano» e «Vin Santo di Montepulciano»;

Considerato che il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Vino Nobile di Montepulciano» e per le DOC «Rosso di Montepulciano» e «Vin Santo di Montepulciano». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 2250/2024 del 7 maggio 2024 (prot. Masaf n. 202822 del 7 maggio 2024) dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Vino Nobile di Montepulciano», «Rosso di Montepulciano» e «Vin Santo di Montepulciano»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 20 dicembre 2011, n. 26447, al Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, con sede legale in Montepulciano (SI), Via San Donato, n. 21, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Vino Nobile di Montepulciano» e sulle DOC «Rosso di Montepulciano» e «Vin Santo di Montepulciano».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 20 dicembre 2011, n. 26447, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 giugno 2024

Il direttore generale: IACOVONI

24A03254

DECRETO 17 giugno 2024.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Vini d'Acqui a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Brachetto d'Acqui» e sulla DOC «Dolcetto d'Acqui».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradiziona-

li nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee -legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74», registrato dalla Corte dei conti in data 24 novembre 2023 con n. 1536;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica 21 febbraio 2024 n. 85479, registrata dell'Ufficio centrale di bilancio in data 28 febbraio 2024 al n. 129, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2012, n. 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 38 del 15 febbraio 2012, successivamente confermato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela Vini d'Acqui ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Brachetto d'Acqui» ed alla DOC «Dolcetto d'Acqui»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che lo statuto del Consorzio tutela Vini d'Acqui, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela Vini d'Acqui, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio tutela Vini d'Acqui può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio tutela Vini d'Acqui richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOCG «Brachetto d'Acqui» e per la DOC «Dolcetto d'Acqui»;

Considerato che il Consorzio tutela Vini d'Acqui ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Brachetto d'Acqui» e per la DOC «Dolcetto d'Acqui». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 95039/2024 del 23 aprile

2024 (prot. Masaf n. 185553 del 23 aprile 2024) dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela Vini d'Acqui a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Brachetto d'Acqui» e «Dolcetto d'Acqui»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 31 gennaio 2012, n. 1956, al Consorzio tutela Vini d'Acqui, con sede legale in Asti, piazza A. Levi, n. 7, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Brachetto d'Acqui» e sulla DOC «Dolcetto d'Acqui».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 31 gennaio 2012, n. 1956, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 giugno 2024

Il direttore generale: IACOVONI

24A03255

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 maggio 2024.

Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), iscritte per l'anno 2024, sul capitolo 7245/01-03 del MUR. (Decreto n. 728/2024).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 30 settembre 2020, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 30 settembre 2020, «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca», così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2023, n. 89 «Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2023, n. 165, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 29 dicembre 2023, n. 1168, con il quale è stato adottato l'atto di indirizzo politico-istituzionale concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023 (Supplemento ordinario n. 40/L);

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2023 recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026» (Pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023 - Supplemento ordinario n. 41), ed in particolare la tabella 11;

Vista la tabella 11, allegata al suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2023, che articola lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno 2024;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1:

comma 870, il quale istituisce il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST) nel quale confluiscono gli stanziamenti relativi ai Progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN), al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), al Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB), nonché le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal CIPE;

comma 872, il quale reca disposizioni in ordine alle procedure da adottare per la ripartizione del FIRST e prevede l'emanazione di apposito decreto ministeriale in coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, che destina «[...] una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali»;

Visto il Programma nazionale per la ricerca «PNR» previsto dal decreto legislativo n. 204 del 1998 ed in par-

ticolare il PNR 2021-2027, approvato dal CIPE, ora CIPESS, in data 15 dicembre 2020 con delibera n. 74;

Considerato che il suddetto Programma nazionale per la ricerca orienta le politiche della ricerca in Italia, individuando grandi ambiti di ricerca e innovazione, priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca;

Considerata in particolare, tra gli ambiti di ricerca del predetto programma, la macro area «Salute», che, nel sottoinsieme dell'area di intervento «Temi generali», articolazione 7 «Promozione della salute, prevenzione delle malattie e accesso al Servizio sanitario nazionale», prevede che: «l'impatto atteso dell'attività di ricerca sviluppata in tale ambito riguardi anche stili di vita dei bambini, degli adolescenti, degli adulti, degli over 65 e di popolazioni fragili al fine di prevenire le malattie, favorire un invecchiamento sano e diminuire il loro carico economico sul Servizio sanitario nazionale ...; salute mentale e interventi finalizzati a limitare i comportamenti a rischio per ridurre morbosità-mortalità e suicidi e per aumentare l'aderenza alle cure; promuovere la salute attraverso ambienti di vita e di lavoro, anche non industriali, più salutari, sicuri, inclusivi e sostenibili con piani di prevenzione e monitoraggio anche per affrontare situazioni ad alto impatto emotivo»;

Visto decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» ed in particolare il Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto in particolare l'art. 60, comma 4 del predetto decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, il quale prevede tra le attività finanziabili con le risorse del Fondo FIRST anche le «azioni di innovazione sociale» e la «formazione di capitale umano di alto livello qualitativo»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art. 20 il quale, tra l'altro, prevede che «una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo è destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a 40 anni»;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 172 con il quale viene stabilito che una quota pari almeno al cinquanta per cento del FIRST venga destinata al finanziamento di PRIN presentati dalle università;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», in particolare, l'art. 1, comma 140, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo da ripartire «per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese [...] nei settori di spesa tra l'altro relativi a: [...] *c)* ricerca [...]»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare l'art. 1, comma 1072, il quale dispone che «il fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033», per interventi, tra l'altro, nel settore «*d)* ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 recante «Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze n. 177410 del 16 ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre del 2017, foglio 1347, con il quale, in considerazione delle assegnazioni di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con riferimento a quanto disposto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono state disposte le occorrenti variazioni di bilancio sul capitolo 7245 piano gestionale 02 di nuova istituzione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 febbraio 2019, concernente il riparto delle risorse attribuite con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, riguardante il fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, che in particolare ripartisce le somme stanziate sul fondo di cui all'art. 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinando ai PRIN, per l'anno 2024, euro 30.000.000,00;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 19405/2019, con il quale, ai fini dell'attuazione del citato art. 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stata disposta, l'occorrente variazione di bilancio sul capitolo 7245, piano gestionale 03;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 4 giugno 2019 n. 450, con il quale sono state ripartite le risorse stanziate a valere sul Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1, comma 1072, lettera «*d)* ricerca» della legge 27 dicembre 2017, n. 205, già attribuite al Ministero, con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018, dal quale risulta, per l'anno 2024, ripartito per il FIRST, l'importo di euro 8.540.000,00;

Visto il proprio decreto del 14 dicembre 2021, n. 1314, registrato dalla Corte dei conti in data 27 dicembre 2021, recante nuove disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come

modificato dal decreto ministeriale del 24 dicembre 2021, n. 1368;

Visto il decreto ministeriale n. 1556 del 28 novembre 2023 che proroga le disposizioni previste dal predetto decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021 in osservanza delle disposizioni di cui al regolamento UE 2023_1315 che proroga il regime di aiuti al 31 dicembre 2026;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 2021, n. 1326, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2022 con n. 139, il quale disciplina le modalità procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale di competenza del Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1, comma 551, il quale dispone che «... il Ministero dell'università e della ricerca si avvale di esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente od organizzati in comitati o in commissioni, per le attività di analisi tecnico-scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, compresi quelli di cui all'art. 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono posti a carico, nel limite massimo del 7 per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle spese per il funzionamento e per i compensi relativi alle procedure di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Sono soppresse o abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 5, comma 2, secondo periodo del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;

b) l'art. 32, comma 3 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

c) l'art. 21, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

Considerato che le risorse destinate al citato Fondo FIRST sono state iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno 2024 sui capitoli di seguito indicati:

Missione 017, programma 022, azione 004 «Interventi di sostegno alla ricerca pubblica», capitolo 7245 - «Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica»;

Missione 23, programma 005, azione 0002 «Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale», capitolo 7345 «Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - Finanziamento progetti di cooperazione internazionale»;

Considerato che lo stanziamento iscritto per l'anno 2024 sul capitolo 7245, missione 017, programma 022, è pari a complessivi euro 62.790.197,00, così suddivisi tra piani gestionali:

24.250.197,00 a valere sul piano gestionale 01;

30.000.000,00 a valere sul piano gestionale 02;

8.540.000,00 a valere sul piano gestionale 03;

Considerato che lo stanziamento iscritto per l'anno 2024 sul capitolo 7345 a valere sul piano gestionale 01, missione 23, programma 005, è pari ad euro 18.852.844,00;

Tenuto conto che l'attuazione della predetta missione 23, programma 005 risulta affidata alla Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione del MUR, mentre la missione 017, programma 022 risulta in gestione alla Direzione generale della ricerca, come risulta dalla tabella 11 illustrativa delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, di cui al richiamato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2023;

Ritenuto, ai fini dell'attuazione della riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27 dicembre 2006, di poter procedere in sede di assestamento di bilancio alla formulazione di una proposta di variazione compensativa dal capitolo 7245 al capitolo 7345 della sola quota destinata ai progetti internazionali al fine di garantire il rispetto del principio di univocità tra programmi di spesa e centri di responsabilità amministrativa, affermato dalla legge di contabilità e finanza pubblica (articoli 21, commi 2, 2-*bis* e 40 della legge n. 196/2009), e di limitare nel tempo la fase di co-gestione finanziaria e amministrativa a vantaggio di una unitarietà procedurale che assicuri una più efficace gestione del Fondo FIRST;

Considerato che, rispetto alle complessive risorse del Fondo FIRST a valere sui predetti capitoli di bilancio 7245 e 7345, le seguenti non costituiscono oggetto del presente riparto:

a) le risorse iscritte sul piano gestionale 02 del capitolo 7245, per l'anno 2024, pari ad euro 30.000.000,00, in quanto già destinate per natura della spesa al «Finanziamento aggiuntivo per i progetti di ricerca di interesse nazionale presentati dalle università (PRIN)»;

b) le risorse iscritte sul piano gestionale 01 del capitolo 7345, per l'anno 2024, pari ad euro 18.852.844,00 in quanto già destinate per natura della spesa al sostegno della ricerca in ambito internazionale;

Considerato quindi che, per l'anno 2024, costituiscono oggetto del presente riparto le suddette risorse iscritte sul piano gestionale 01 del capitolo 7245, pari a euro 24.250.197,00 nonché le risorse iscritte sul piano gestionale 03 del capitolo 7245, pari ad euro 8.540.000,00;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla ripartizione delle risorse iscritte sul piano gestionale 01 e 03 del capitolo 7245 per l'anno 2024 per la quota complessiva di euro 32.790.197,00 tenuto conto dei richiamati vincoli normativi che riservano delle quote del Fondo FIRST a specifici interventi;

Ritenuto di voler destinare le residue disponibilità del Fondo FIRST a destinazione non vincolata per favorire iniziative di ricerca volte a promuovere la «salute ed il benessere», tra le quali prevedere misure ed interventi

mirati a ridurre le dipendenze patologiche di ogni genere degli studenti universitari, in coerenza con le previsioni dell'ambito di ricerca e innovazione «Salute» del PNR 2021- 2027, come declinato nell'articolazione n. 7 «Promozione della salute, prevenzione delle malattie e accesso al Servizio sanitario nazionale»;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione delle risorse

1. Le risorse da ripartire per l'anno finanziario 2024, disponibili sul piano gestionale 01 e sul piano gestionale 03 del capitolo 7245 (azione 004), riferite al «Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)», pari a complessivi euro 32.790.197,00 sono ripartite e assegnate agli interventi di finanziamento nel modo che segue:

a) euro 19.674.118,20 per interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al Ministero dell'università e della ricerca: in tale importo rientra la quota di euro 3.279.019,70 pari al 10 per cento delle risorse complessive, destinata ai giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni, in attuazione dell'art. 20 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010. L'importo complessivo di cui al presente punto è comprensivo dei costi da destinare alle attività di valutazione e monitoraggio che saranno quantificati successivamente in sede di adozione dei bandi/avvisi gestiti dal MUR in una percentuale massima del 7% come previsto dall'art. 1, comma 551 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

b) euro 4.918.529,55 per il finanziamento di interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale; L'importo di cui al presente punto è comprensivo dei costi da destinare alle attività di valutazione e monitoraggio che saranno quantificati successivamente in sede di adozione dei bandi/avvisi gestiti dal MUR in una percentuale massima del 7% come previsto dall'art. 1, comma 551 della legge la legge 30 dicembre 2020, n. 178;

c) euro 8.197.549,25 per il finanziamento di interventi, a carattere di innovazione sociale, volti a sostenere, in coerenza con l'ambito di ricerca «Salute» definito dal Programma nazionale della ricerca 2021-2027, area d'intervento «Temi generali», attività di promozione del «benessere» tra le quali iniziative mirate a ridurre le dipendenze patologiche di ogni genere degli studenti universitari. L'importo complessivo di cui al presente punto è comprensivo dei costi da destinare alle attività di valutazione e monitoraggio che saranno quantificati successivamente in sede di adozione dei bandi/avvisi gestiti dal MUR in una percentuale massima del 7% come previsto dall'art. 1, comma 551 della legge la legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 2.

Allocazione contabile delle risorse disponibili

1. L'importo complessivo di euro 19.674.118,20 di cui all'art.1, comma 1, lettera *a)*, grava sul capitolo 7245 piano gestionale 01 per euro 11.134.118,20 e sul piano gestionale 03 per euro 8.540.000,00.

2. Gli importi complessivi di cui all'art. 1 lettere *b)* e *c)* gravano esclusivamente sul piano gestionale 01 del capitolo 7245.

3. Le attività di valutazione e monitoraggio di cui all'art. 1, determinate all'interno dei successivi bandi/avvisi graveranno interamente sul piano gestionale 01 del capitolo 7245.

Art. 3.

Iniziative destinate al supporto della ricerca fondamentale

1. L'assegnazione di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 1, è destinata al finanziamento di interventi atti a garantire, attraverso procedure di tipo valutativo e comparativo inerenti a progetti di ricerca, il supporto alla ricerca pubblica fondamentale, privilegiando ricerche, proposte dalle università e dagli enti pubblici di ricerca afferenti al Ministero dell'università e della ricerca, che promuovano un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte.

2. Le aree tecnologiche interessate dagli interventi previsti a supporto della ricerca pubblica fondamentale sono quelle relative ai tre macro settori di riferimento ERC (scienze della vita; scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche; scienze umane), senza alcuna limitazione relativa ad aree territoriali di riferimento.

3. Gli obiettivi principali dell'intervento sono da individuarsi nell'acquisizione di una maggiore competitività dei ricercatori italiani rispetto ai bandi europei, anche al fine di conseguire un maggior grado di internazionalizzazione del sistema pubblico della ricerca, e nello sviluppo di azioni volte a favorire il ricambio generazionale all'interno del sistema della ricerca pubblica.

4. I soggetti, le tipologie di intervento, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e di assegnazione dei fondi ed altre eventuali condizioni rilevanti per il finanziamento sono definiti in uno o più bandi adottati dal Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 4.

Iniziative destinate al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale

1. L'assegnazione di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 1, è destinata a specifici interventi riguardanti progetti di cooperazione internazionale presentati nell'ambito di bandi internazionali lanciati da programmi o iniziative europee, internazionali o bilaterali a cui partecipa il Ministero dell'università e della ricerca.

2. I settori e le aree tecnologiche di ciascun bando sono, di volta in volta, definiti nei bandi internazionali.

3. Gli obiettivi e i risultati da perseguire sono:

a) favorire l'inserimento di soggetti italiani in gruppi di ricerca internazionali per consentire il raggiungimento di una massa critica tale da permettere il conseguimento di risultati impossibili da raggiungere da ciascun partner separatamente;

b) favorire il coordinamento dei programmi nazionali di ricerca dei Paesi coinvolti nei singoli bandi per un uso più efficiente e sinergico dei fondi disponibili in ciascuna nazione.

4. I soggetti, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e di assegnazione dei fondi ed altre eventuali condizioni rilevanti a livello nazionale sono definiti nei bandi internazionali o congiunti a livello bilaterale oppure in appositi bandi integrativi adottati dal Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 5.

Iniziative di ricerca volte a promuovere la «salute ed il benessere» degli studenti universitari

1. L'assegnazione di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 1, è destinata a specifici interventi riguardanti progetti a carattere di innovazione sociale che, in coerenza con l'ambito della macro-area di ricerca «Salute» definito dal Programma nazionale della ricerca 2021-2027, come declinato nell'articolazione n. 7 «Promozione della salute, prevenzione delle malattie e accesso al Servizio sanitario nazionale» dell'area di intervento «Temi generali», sono rivolti a favorire iniziative per la «salute ed il benessere» attraverso la prevenzione ed il contrasto a fenomeni quali le dipendenze patologiche legate al disagio psicologico ed emotivo degli studenti universitari.

2. In particolare il risultato che si intende perseguire è il sostegno per la realizzazione e il potenziamento dei servizi di supporto per il benessere psicologico degli studenti.

3. I soggetti, le tipologie di intervento, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e di assegnazione dei fondi ed altre eventuali condizioni rilevanti per il finanziamento sono definiti in uno o più bandi adottati dal Ministero dell'università e della ricerca.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2024

Il Ministro: BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1759

24A03290

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 18 aprile 2024.

Riallocazione fondi non utilizzati di cui all'art. 24 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016. (Ordinanza n. 179).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e, in particolare:

(i) l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

(ii) l'art. 20 (rubricato «Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016») che stabilisce quanto segue:

«1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'art. 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo art. 4 ed è riservata alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei comuni di cui all'art. 1, con priorità per le imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni di cui all'art. 1, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici di cui all'art. 1. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*, ma i cui fondi siano situati in tali territori.

2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo provvedono i vice commissari, ai sensi dell'art. 1, comma 5.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato»;

(iii) l'art. 24 (rubricato «Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici») che prevede quanto segue:

«1. Per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attività economiche già presenti nei territori dei comuni di cui all'art. 1, sono concessi a micro, piccole e medie imprese, danneggiate dagli eventi sismici di cui all'art. 1,

finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30.000 euro. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.

2. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro, a tal fine utilizzando le risorse disponibili sull'apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

3. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sentito il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato»;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto, in particolare, l'art. 3-*quinquies* (rubricato «Potenziamento degli investimenti in favore delle imprese nelle aree colpite dal sisma del 2016»), comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 3 del 2023 che ha inserito l'art. 20-*ter* nel testo del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto il richiamato art. 20-*ter* (rubricato «Ulteriori misure per il potenziamento degli investimenti a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici») del decreto-legge n. 189 del 2016 che stabilisce quanto segue:

«1. Al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese ricadenti nelle aree danneggiate dal sisma, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie predisposte in applicazione dell'art. 20-*bis* per finanziare le graduatorie predisposte in applicazione dell'art. 20, ovvero per attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, delle condizioni e delle modalità stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2018.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i fondi non utilizzati di cui all'art. 24 sono destinati al finanziamento delle misure di sostegno previste dall'art. 20»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*octies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;

Visti il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Viste le ordinanze n. 42 del 14 novembre 2017, n. 53 del 24 aprile 2018 e n. 114 del 9 aprile 2021;

Visto il decreto commissariale n. 173 del 29 febbraio 2024 con il quale si dispone, *inter al*ia, la restituzione – a far data dal 31 dicembre 2023 – alla struttura commissariale delle somme non concesse dei fondi non utilizzati ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge n. 189 del 2016 per un importo complessivo di euro 8.525.696,32;

Visto e considerato il verbale della Cabina di coordinamento della ricostruzione (istituita dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016) tenutasi in data 8 settembre 2022, in cui si dà atto dell'intesa tra i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria alla seguente ripartizione percentuale delle risorse per lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma non inquadrabili come ricostruzione in senso proprio:

Abruzzo 12,00%;

Lazio 12,00%;

Marche 64,00%;

Umbria 12,00%;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 20-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, e allo scopo di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese ricadenti nelle aree danneggiate dal sisma, di riallocare i fondi non utilizzati nell'ambito delle misure attivate ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto-legge, per il finanziamento delle misure di sostegno previste dall'art. 20 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuto, altresì, di non discostarsi dalle percentuali di riparto concordate nel richiamato verbale della Cabina di coordinamento della ricostruzione dell'8 settembre 2022;

Ritenuto, infine, ragionevole consentire – in alternativa – l'utilizzo dei fondi sia attraverso la modulazione di nuove misure di sostegno, sia attraverso lo scorrimento di graduatorie ancore aperte relative a misure i cui bandi sono stati pubblicati negli ultimi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 17 aprile 2024 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Riallocazione fondi non utilizzati di cui all'art. 24 del decreto-legge n. 189 del 2016

1. Ai sensi dell'art. 20-*ter* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono destinati al finanziamento delle misure di sostegno previste dall'art. 20 del decreto-legge n. 189 del 2016 i fondi non utilizzati di cui all'art. 24 del medesimo decreto-legge per un importo complessivo pari ad euro 8.525.696,32.

2. I fondi di cui al comma 1 sono assegnati sulla base di nuove misure, rispetto alle quali saranno pubblicati i relativi bandi, o attraverso lo scorrimento di graduatorie già definite relative a misure i cui bandi sono stati pubblicati nei tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

3. I fondi di cui al comma 1 sono suddivisi tra le quattro regioni in cui ricadono i territori colpiti dal sisma secondo le seguenti percentuali:

Abruzzo 12,00%;

Lazio 12,00%;

Marche 64,00%;

Umbria 12,00%.

4. I fondi di cui al comma 1 sono trasferiti dalla contabilità speciale, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nelle percentuali individuate al precedente comma 3.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 18 aprile 2024

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1532

24A03240

ORDINANZA 19 aprile 2024.

Modifiche e integrazioni al Testo Unico della Ricostruzione Privata di cui all'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022; nonché all'Ordinanza n. 174 del 9 aprile 2024 e all'Ordinanza n. 157 del 28 novembre 2023. (Ordinanza n. 180).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*octies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3,50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 9 (rubricato «Edilizia in zona rurale») del TURP, ai sensi del quale: «Per migliorare la funzionalità dell'azienda agricola, la ricostruzione degli edifici di cui al comma 1 destinati all'attività produttiva può avvenire in adiacenza o in prossimità di altri edifici rurali di proprietà della stessa, ovvero con accorpamento degli stessi, con il contestuale ripristino del territorio agricolo precedentemente occupato dagli edifici demoliti»;

Ritenuto che per tutti gli edifici appartenenti all'azienda agricola, deve essere consentito presentare un'unica

domanda, con affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice, selezionata con le modalità indicate nel Testo unico; e che l'importo del contributo concedibile per la realizzazione dell'intervento deve essere individuato nel minore tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale potenziale ovvero, qualora a sua volta inferiore, il costo convenzionale di progetto; e che i costi derivanti dall'esecuzione di opere finalizzate ad aumenti di volumetrie e/o superficie devono essere in ogni caso assunti in accollo dal titolare del contributo;

Visto, in particolare, l'art. 14 (rubricato «Interventi unitari») del TURP, ai sensi del quale:

«1. Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, è comunque sempre possibile procedere ad un intervento unitario che comprenda due o più edifici danneggiati con destinazione abitativa e/o produttiva e/o destinate a pertinenza contigui e/o strutturalmente interconnessi.

2. Nei casi di cui al comma 1 restano immutati i livelli operativi autorizzati dall'ufficio ovvero asseverati dal professionista e non si applicano gli incrementi e le maggiorazioni di cui al precedente art. 13.

3. Sono ricomprese, nel costo degli interventi del presente articolo, le spese di funzionamento del consorzio, nel limite di cui all'art. 124 comma 1, del presente Testo unico.

4. Resta ferma l'applicazione del precedente art. 13, comma 2, in ordine ai quorum deliberativi, nonché dei commi 5 e 6 del medesimo articolo.

5. La domanda di contributo dovrà essere corredata dal verbale di assemblea, dalle procure e autocertificazioni sulla base dei modelli individuati da specifici atti del Commissario straordinario. Le spese tecniche correlate alle attività professionali di competenza dei rappresentanti del condominio non sono ammesse a contributo.

6. In presenza di più proprietari è possibile prevedere la costituzione del consorzio o di altre forme associative per gestire l'intervento unitario. In tal caso, qualora il numero di edifici - di cui al comma 1 - sia almeno pari a tre, ove ne ricorrano i presupposti, trovano applicazione le previsioni di cui al secondo periodo del comma 2 del precedente art. 11.

7. Resta fermo, in ogni caso, che il costo convenzionale ponderale è calcolato sulla base dei livelli operativi dei singoli edifici.»;

Ritenuto di dover chiarire che, al di fuori dei casi attualmente previsti nell'art. 14, in presenza di un complesso immobiliare con destinazione d'uso produttiva ed al fine di migliorare la funzionalità dell'azienda, la ricostruzione degli edifici possa avvenire in adiacenza o in prossimità di altri edifici di proprietà del medesimo soggetto legittimato, ovvero con accorpamento degli stessi. Anche in questo caso si ritiene che debba essere consentito presentare un'unica domanda, con affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice, selezionata con le modalità indicate nel presente Testo unico; e che l'importo del contributo concedibile per la realizzazione dell'intervento debba essere individuato nel minore tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale potenziale ovvero, qualora a sua volta inferiore, il costo convenzionale di progetto; e che i costi derivanti dall'esecuzione di opere finalizzate ad aumenti di volumetrie e/o superficie debbano in ogni caso assunti in accollo dal titolare del contributo;

Visto, in particolare, l'art. 27 in materia di trasformazione delle delocalizzazioni temporanee in definitive, e in particolare, i commi 9 e 10, del TURP che stabiliscono:

«9. Fermo restando la ripresa dell'attività economica all'interno delle stalle, fienili o depositi danneggiati a seguito dell'ultimazione dei lavori e ripristino dell'agibilità degli stessi, in deroga al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016, le strutture temporanee di cui al precedente comma possono essere conservate provvisoriamente per un periodo massimo di sei anni, decorrenti:

a. dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di cui al successivo comma 10, nel caso di interventi sull'edificio originario conclusi entro la data del 31 marzo 2024;

b. dall'ultimazione dei lavori, nel caso di interventi sull'edificio originario conclusi successivamente alla data di cui al punto che precede.

10. La domanda di conservazione provvisoria della struttura temporanea deve essere presentata:

a. entro il 30 aprile 2024 qualora gli interventi sull'edificio originario siano già stati conclusi alla data del 31 marzo 2024;

b. entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio originario, qualora gli interventi sullo stesso non siano conclusi o avviati alla data del 31 marzo 2024»;

Viste, altresì, le seguenti ordinanze:

n. 9 del 14 dicembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;

n. 118 del 7 settembre 2021, recante «Disposizioni relative alle attività delle imprese operanti nella ricostruzione e integrazioni delle ordinanze vigenti in materia di ripresa delle attività produttive danneggiate dal sisma»;

n. 131 del 30 dicembre 2022, recante «Disposizioni di coordinamento e differimento termini della ricostruzione privata e pubblica»;

n. 157 del 28 novembre 2023, recante «Correzioni e integrazioni alla ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, intitolata Testo unico della ricostruzione privata, all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018, all'Ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022»;

Visti, in particolare, i commi 7 e 8 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 2016 (introdotti dall'Ordinanza n. 157 del 2023), ai sensi del quale:

«7. In deroga alle disposizioni di cui al comma 6 che precede e fermo restando la ripresa dell'attività economica nell'edificio preesistente a seguito dell'ultimazione dei lavori e ripristino dell'agibilità dello stesso, le strutture temporanee di cui al precedente comma 2, lettera *b)*, installate a norma della presente ordinanza, possono essere

conservate provvisoriamente per un periodo massimo di sei anni, decorrenti:

a. dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di cui al successivo comma 8, nel caso di interventi sull'edificio originario conclusi entro la data del 31 marzo 2024;

c. dall'ultimazione dei lavori, nel caso di interventi sull'edificio originario conclusi successivamente alla data di cui al punto che precede.

8. La domanda di conservazione provvisoria della struttura temporanea deve essere presentata:

c. entro il 30 aprile 2024 qualora gli interventi sull'edificio originario siano già stati conclusi alla data del 31 marzo 2024;

d. entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio originario, qualora gli interventi sullo stesso non siano conclusi o avviati alla data del 31 marzo 2024;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 15 (rubricato «Sospensione attività di demolizione strutture temporanee») dell'ordinanza n. 118 del 2021 che stabiliva il termine per la sospensione delle attività di demolizione delle strutture temporanee fissato da ultimo al 31 marzo 2024 ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 dell'ordinanza n. 157 del 2023 e dell'art. 4 dell'ordinanza n. 131 del 2022;

Visto, in particolare, l'art. 13 (rubricato «Trasformazione in definitiva delle strutture temporanee nel caso di interventi sull'edificio originario già conclusi alla data del 31 marzo 2024») dell'ordinanza n. 157 del 2023, ai sensi del quale:

«1. I soggetti di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, o loro delegati, che abbiano ottenuto l'autorizzazione alla delocalizzazione temporanea realizzata con le modalità di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 1 della medesima ordinanza, nonché i titolari, o loro delegati, di imprese agricole e zootecniche, come definite all'art. 1 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, i quali siano assegnatari di strutture provvisorie realizzate ai sensi delle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile nn. 393, 394 e 396 del 2016, ovvero abbiano proceduto alla delocalizzazione temporanea delle proprie attività, ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 5 del 2016, ai fini della conservazione definitiva delle strutture temporanee concesse, come previsto dall'art. 27 del Testo unico della ricostruzione privata, qualora gli interventi sull'edificio originario siano conclusi alla data del 31 marzo 2024, entro i successivi centoventi giorni, hanno facoltà di presentare apposita richiesta, con le modalità indicate all'art. 27 del Testo unico della ricostruzione privata, tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Struttura commissariale. Nel caso si renda necessario il ricorso ad una variante degli strumenti urbanistici, il termine per la presentazione della domanda di cui al presente comma inizia a decorrere dall'approvazione della variante stessa.

2. Ai fini dell'assegnazione definitiva della struttura temporanea, il soggetto beneficiario deve riversare sulla contabilità speciale del Presidente della Regione - Vice Commissario il 70% del contributo già erogato per la realizzazione della struttura temporanea, ovvero il 70% del costo dell'intervento ove realizzato da parte di un soggetto pubblico, da rendicontarsi a cura dello stesso. Nel solo caso di tensostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame fornite dalla protezione civile in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 commi 8 e 9 del decreto legge 11 novembre 2016 n. 205 i cui effetti sono stati conservati dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, non si applica la decurtazione del contributo di cui al periodo che precede.

3. L'USR competente adotta la determinazione motivata sulla domanda di trasformazione in definitiva della struttura temporanea, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda.»;

Ritenuto necessario procedere con una posticipazione del termine del 30 aprile 2024 di almeno sei mesi al 31 ottobre 2024 e per l'effetto consentire la presentazione della relativa domanda a tutti coloro che abbiano ultimato i lavori o gli interventi entro il 30 settembre 2024, riallineando a tali dati tutti i termini connessi;

Visto, in particolare, l'art. 30 del TURP (rubricato «Acquisto di edificio abitativo in alternativa alla delocalizzazione», nel testo modificato dall'ordinanza n. 139 del 10 maggio 2023) che al comma 1 stabilisce quanto segue:

«1. In alternativa alla ricostruzione in altro luogo ai sensi dei precedenti articoli 23 e 24, il vice Commissario può autorizzare l'acquisto di altro edificio esistente agibile, legittimo e conforme alla normativa urbanistica ed edilizia, in possesso della valutazione della sicurezza, di cui al par. 8.3 delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, che ne attesti l'uso senza la necessità di interventi, nei casi di obbligatorietà della stessa, e ubicato nello stesso comune»;

Ritenuto di consentire le delocalizzazioni in altro edificio anche se quest'ultimo sia localizzato in altro Comune, previo assenso dei Comuni interessati, in altro Comune con popolazione non superiore a trentamila abitanti, purché confinante e all'interno della stessa Regione;

Visti, in particolare, il comma 1 dell'art. 73 (rubricato «Tempi e modalità di erogazione del contributo per i danni lievi e per i danni gravi»), e il comma 2 dell'art. 114 (rubricato «Contributo del Commissario per i compensi professionali») che stabiliscono quanto segue:

art. 73, comma 1, «Il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente, all'impresa esecutrice dei lavori nonché al professionista incaricato della progettazione architettonica e dell'asseverazione, che è anche il coordinatore dell'intervento nei rapporti con l'USR e con i soggetti pubblici titolari di potere autorizzatorio, nonché, ove diversi dal precedente e fatta salva una diversa futura disciplina per gli interventi relativi agli aggregati, al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e, se diverso, dal coordinatore in fase di esecuzione, al geologo, al collaudatore dell'intervento, nonché a non più di due figure specialistiche, che devono essere espressamente indicate nel contratto, e non ad altre figure professionali che eventualmente collaborano nell'esecuzione delle attività, nonché all'amministratore di condominio o al presidente del consorzio, che hanno presentato la domanda di con-

tributo; nel caso in cui il beneficiario del contributo abbia provveduto all'anticipazione, seppur parziale, delle spese eleggibili, l'istituto di credito prescelto procede al rimborso su indicazione del vice Commissario;

art. 114, comma 2, «Il contributo pubblico è corrisposto direttamente al professionista incaricato della progettazione architettonica e dell'asseverazione, che è anche il coordinatore dell'intervento nei rapporti con l'USR e con i soggetti pubblici titolari di potere autorizzatorio, nonché, ove diversi dal precedente al direttore dei lavori e, in base alle esigenze, ad un diverso direttore specialistico strutturale, al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e, se diverso, dal coordinatore in fase di esecuzione, al geologo, al collaudatore dell'intervento, nonché a due figure specialistiche, che devono essere espressamente indicate nel contratto. Fermi gli obblighi di legge, il limite numerico massimo è aumentato a dieci e le figure professionali possono essere anche diverse da quelle innanzi indicate. Il ruolo di coordinamento nei rapporti con l'USR e con i soggetti pubblici titolari di potere autorizzatorio può essere svolto, in corso d'opera, anche dal direttore dei lavori, quando diverso dal progettista architettonico»;

Ritenuto di dover procedere a una riformulazione degli stessi chiarendo una serie di profili soggettivi relativi ai professionisti coinvolti nelle attività di ricostruzione privata e ai rapporti tra questi, i soggetti beneficiari e gli Uffici speciali per la ricostruzione;

Vista l'ordinanza n. 174 del 9 aprile 2024, recante «Nuove disposizioni in materia di termini di esecuzione lavori, proroghe, sospensioni e SAL nell'ambito della ricostruzione privata. Modifiche ed integrazioni al Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni», non ancora entrata in vigore;

Visto, in particolare, l'art. 1 (rubricato «Proroga eccezionale dei termine di esecuzione dei lavori di ricostruzione privata») che stabilisce quanto segue:

«1. Per i lavori di realizzazione degli interventi della ricostruzione privata in corso nell'anno 2023, i termini stabiliti per la loro ultimazione, ai sensi delle leggi e delle ordinanze vigenti, nonché delle rispettive previsioni contrattuali, sono eccezionalmente prorogati - su disposizione del direttore dei lavori - nella misura massima di quattro mesi per i danni lievi e di otto mesi per i danni gravi, a causa delle difficoltà legate alle concomitanti scadenze dei lavori finanziati mediante l'accesso agli incentivi fiscali previsti dall'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

2. La proroga di cui al comma 1 è sempre cumulabile con quella prevista dall'art. 6 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022»;

Visto, altresì, l'art. 2 della medesima ordinanza n. 174 del 2024 (rubricato «Termini di esecuzione e di sospensione dei lavori. Modifiche all'art. 59 del Testo unico della ricostruzione privata») il quale introduce modifiche all'art. 59 del TURP e, in dettaglio:

il comma 1 sostituisce con il seguente testo quello del comma 6 dell'art. 59 del TURP: «6. I lavori di ripristino con rafforzamento locale devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro sei mesi dalla data di inizio dei medesimi. I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro ventiquattro mesi dalla data di inizio dei medesimi. Per gli interventi di importo superiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro il termine è di trentasei mesi; per gli interventi di importo superiore a 20 milioni di euro il termine è di quarantotto mesi. Restano ferme la disciplina della proroga del termine prevista dal successivo comma 7 e le cause di decadenza dal contributo.»;

il comma 2 sostituisce con il seguente testo quello del comma 8 dell'art. 59 del TURP: «8. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori in dipendenza di provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dall'Ufficio speciale, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi. Parimenti a quanto disposto al precedente periodo, nel caso in cui la sospensione dei lavori sia disposta dal direttore dei lavori per la sostituzione dell'impresa esecutrice a seguito della risoluzione del contratto, il periodo intercorrente tra la data di sospensione e la ripresa dei lavori successiva alla nomina della nuova impresa non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi»;

Considerate le gravi situazioni socio-economiche-sanitarie che si sono registrate a partire dall'emergenza pandemica registratasi, in particolare, negli anni dal 2020 al 2023, nonché gli eventi bellici internazionali verificatesi e tutt'ora in corso in Europa e in Medio-Oriente a partire dall'anno 2022, e le conseguenti crisi energetiche e di approvvigionamento e incremento dei costi delle materie prime e dei beni di consumo;

Ritenuto di tener conto dell'impatto di tali situazioni nei cantieri della ricostruzione privata a seguito degli eventi sismici occorsi nell'Italia Centrale, stabilendo un quadro giuridico chiaro in ordine al regime delle proroghe per il completamento dei relativi lavori, fissando una disciplina per tutti quei cantieri i cui decreti di concessione siano intervenuti fino a tutto l'anno 2021, con lavori in corso di esecuzione nel corso dell'anno 2022 e per i quali non sia intervenuta la comunicazione di fine lavori, così coprendo tutte le casistiche ad oggi rappresentate dagli Uffici speciali per la ricostruzione;

Ritenuto, pertanto, di integrare il disposto dell'art. 1 dell'ordinanza n. 174 del 2024, prevedendo - salvi i casi in cui tra committente ed esecutore non risulti già pendente un contenzioso dinanzi alla competente autorità giurisdizionale ovvero in sede arbitrale – l'assegnazione di un termine straordinario per il completamento dei lavori non superiore a sei mesi, decorso il quale si procede alla revoca del contributo;

Ritenuto, altresì, di chiarire i rapporti tra proroghe e sospensioni dei termini di conclusione dei lavori e contenziosi tra il committente e i vari soggetti coinvolti nei processi di ricostruzione privata;

Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per

l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 17 aprile 2024 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni in materia di edilizia in zona rurale. Integrazioni all'art. 9 del TURP

1. All'art. 9, comma 2, del Testo unico della ricostruzione privata sono aggiunti i periodi che seguono:

«Per tutti gli edifici appartenenti a una azienda agricola è possibile presentare un'unica domanda, con affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice, selezionata con le modalità indicate nel presente Testo unico. L'importo del contributo concedibile per la realizzazione dell'intervento è il minore tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale potenziale ovvero, qualora a sua volta inferiore, il costo convenzionale di progetto. I costi derivanti dall'esecuzione di opere finalizzate ad aumenti di volumetrie e/o superficie sono in ogni caso assunti in accollo dal titolare del contributo.».

Art. 2.

Disposizioni in materia di interventi unitari. Integrazioni all'art. 14 del TURP

1. All'art. 14 del Testo unico della ricostruzione privata dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

«8. Al di fuori dei casi di cui ai commi che precedono, in presenza di un complesso immobiliare con destinazione d'uso produttiva ed al fine di migliorare la funzionalità dell'azienda, la ricostruzione degli edifici può avvenire in adiacenza o in prossimità di altri edifici di proprietà del medesimo soggetto legittimato, ovvero con accorpamento degli stessi. In tali ipotesi, è possibile presentare un'unica domanda, con affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice, selezionata con le modalità indicate nel presente Testo unico. L'importo del contributo concedibile per la realizzazione dell'intervento è il minore tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale potenziale ovvero, qualora a sua volta inferiore, il costo convenzionale di progetto. I costi derivanti dall'esecuzione di opere finalizzate ad aumenti di volumetrie e/o superficie sono in ogni caso assunti in accollo dal titolare del contributo.».

Art. 3.

Proroga termini domande di conservazione provvisoria di strutture temporanee e termini connessi. Modifiche all'art. 27 del TURP, all'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 2016 e all'art. 13 dell'ordinanza n. 157 del 2023

1. All'art. 27 del Testo unico della ricostruzione privata sono apportate le seguenti modifiche:

(a) al comma 9, lettera *a)*, le parole «31 marzo 2024» sono sostituite dalle parole «30 settembre 2024»;

(b) al comma 10, lettera *a)*, le parole «31 marzo 2024» sono sostituite dalle parole «30 settembre 2024»; e le parole «30 aprile 2024» sono sostituite dalle parole «31 ottobre 2024»;

(c) al comma 10, lettera *b)*, le parole «31 marzo 2024» sono sostituite dalle parole «30 settembre 2024».

2. All'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7. In deroga alle disposizioni di cui al comma 6 che precede e fermo restando la ripresa dell'attività economica nell'edificio preesistente a seguito dell'ultimazione dei lavori e ripristino dell'agibilità dello stesso, le strutture temporanee di cui al precedente comma 2, lettera *b)*, installate a norma della presente ordinanza, possono essere conservate provvisoriamente per un periodo massimo di sei anni, decorrenti:

a. dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di cui al successivo comma 8, nel caso di interventi sull'edificio originario conclusi entro la data del 30 settembre 2024;

b. dall'ultimazione dei lavori, nel caso di interventi sull'edificio originario conclusi successivamente alla data di cui al punto che precede.

8. La domanda di conservazione provvisoria della struttura temporanea deve essere presentata:

a. entro il 31 ottobre 2024 qualora gli interventi sull'edificio originario siano già stati conclusi alla data del 30 settembre 2024;

b. entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio originario, qualora gli interventi sullo stesso non siano conclusi o avviati alla data del 30 settembre 2024.».

3. Il termine di sospensione delle attività di demolizione delle strutture temporanee di cui all'art. 15, comma 2, dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021, come prorogato da ultimo dall'art. 4 dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 e dall'art. 12 dell'ordinanza n. 157 del 28 novembre 2023 è fissato al 30 settembre 2024.

4. All'art. 13, comma 1, dell'ordinanza n. 157 del 2023, è apportata la seguente modifica:

le parole «31 marzo 2024» sono sostituite dalle parole «30 settembre 2024».

Art. 4.

Disposizioni in materia di acquisto di edifici in alternativa alla ricostruzione. Integrazioni all'art. 30 del TURP

1. All'art. 30, comma 1, del Testo unico della ricostruzione privata sono apportate le seguenti modifiche:

dopo le parole «e ubicato nello stesso comune» e prima del punto, aggiungere le seguenti parole: «o, previo assenso dei Comuni interessati, in altro Comune con popolazione non superiore a trentamila abitanti, purché confinante e all'interno della stessa Regione».

Art. 5.

Disposizioni in materia di contributi. Modifiche agli articoli 73 e 114 del TURP

1. L'art. 73, comma 1, del Testo unico della ricostruzione privata è sostituito dal seguente:

«1. Il contributo è erogato, dall'istituto di credito prescelto dal richiedente, all'impresa esecutrice dei lavori e alle imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o delle prove di laboratorio sui materiali, nonché ai professionisti incaricati dell'asseverazione e del coordinamento dell'intervento, della progettazione architettonica, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, della relazione geologica, del collaudo dell'intervento, nonché di altre prestazioni specialistiche, che devono essere espressamente indicate nel contratto, fermo restando il limite massimo previsto dal comma 2 del successivo art. 114. Il contributo è, altresì, erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente, all'amministratore di condominio o al presidente del consorzio o al consorzio per le spese di funzionamento; nel caso in cui il beneficiario del contributo abbia provveduto all'anticipazione, seppur parziale, delle spese eleggibili, l'istituto di credito prescelto procede al rimborso su indicazione del vice Commissario.».

2. L'art. 114, comma 2, del Testo unico della ricostruzione privata è sostituito dal seguente:

«2. Il contributo pubblico è corrisposto direttamente al professionista incaricato della progettazione architettonica, nonché, ove diversi dal precedente al direttore dei lavori e, in base alle esigenze, ad un diverso direttore specialistico strutturale, al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e, se diverso, al coordinatore in fase di esecuzione, al geologo, al collaudatore dell'intervento, nonché a due figure specialistiche, che devono essere espressamente indicate nel contratto. Fermi gli obblighi di legge, il limite numerico massimo è aumentato a dieci e le figure professionali possono essere anche diverse da quelle innanzi indicate. L'incarico dell'asseverazione e il ruolo di coordinamento nei rapporti con l'USR e con i soggetti pubblici titolari di potere autorizzatorio possono essere svolti, in sede di presentazione dell'istanza di contributo, da uno dei professionisti incaricati della progettazione, scelto dal beneficiario, e, in corso d'opera, anche dal direttore dei lavori.».

Art. 6.

(Disposizioni in materia di termini. Integrazioni all'ordinanza n. 174 del 9 aprile 2024 e all'art. 59 del TURP

1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 174 del 9 aprile 2024, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

«3. In considerazione delle difficoltà susseguenti all'emergenza pandemica da COVID-19 e alle crisi belliche internazionali in corso, per i cantieri i cui decreti di concessione siano intervenuti fino a tutto l'anno 2022 e per i quali non sia intervenuta la comunicazione di fine lavori entro i termini stabiliti dalla legge e dalle ordinanze vigenti, l'Ufficio speciale per la ricostruzione, accertato che non sia pendente un contenzioso tra le pari in sede giurisdizionale ovvero in sede arbitrale, comunica al beneficiario del contributo l'intervenuta scadenza assegnando un termine straordinario, non superiore a otto mesi, per l'ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, trova applicazione il comma 10 dell'art. 59 del Testo unico per la ricostruzione privata approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022.».

2. All'art. 59 del Testo unico della ricostruzione privata, dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti commi:

«8-*bis*. I termini di cui ai precedenti commi 6 e 7, nonché quelli oggetto di proroghe anche straordinarie per l'ultimazione dei lavori restano sospesi, su istanza del committente, nel caso in cui siano pendenti contenziosi con i soggetti di cui all'art. 73, comma 1. La sospensione opera per un periodo non superiore a tre mesi e, in caso di domanda cautelare, fino alla decisone assunta in tale sede dai competenti organi giurisdizionali.

8-*ter*. Salvo diversa ed espressa volontà delle parti, le proroghe e le sospensioni dei termini stabilite dal presente articolo o dalla normativa vigente in materia di ricostruzione privata non incidono sulle conseguenze negozialmente pattuite discendenti dal ritardo nell'ultimazione delle prestazioni rispetto ai termini fissati nei singoli contratti di diritto privato stipulati con i soggetti di cui all'art. 73, comma 1».

Art. 7.

Modifiche e integrazioni per novellazione del TURP

1. Il Commissario straordinario è delegato a disporre le correzioni e le integrazioni di cui agli articoli che precedono nel Testo unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza 130 del 15 dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo la tecnica della novellazione.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti. È pubblicata sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (http://www.sisma2016.gov.it/).

2. La presente ordinanza è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2024

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1395

24A03241

ORDINANZA 19 aprile 2024.

Indicazioni per la sottoscrizione di apposita convenzione con la società SOGESID S.p.A. ai sensi dell'articolo 12-*ter* del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181. (Ordinanza n. 181).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*octies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;

Visti il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare l'art. 11, nonché il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* per le procedure lanciate e i contratti stipulati prima del 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visti e considerati, in particolare, l'art. 1 (rubricato «Principio del risultato»), l'art. 2 (rubricato «Principio della fiducia»), l'art. 3 (rubricato «Principio dell'accesso al mercato») e l'art. 7 (rubricato «Principio di auto-organizzazione amministrativa») del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023, nonché l'art. 3 dell'allegato I.1.;

Viste le ordinanze n. 145 del 28 giugno 2023 (recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36») e n. 162 del 20 dicembre 2023 (recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»);

Tenuto conto che la Sogesid S.p.a. è una società per azioni costituita con decreto del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.a. ha adeguato il proprio statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), configurandosi, pertanto, come società *in house providing* anche del predetto Ministero;

Visto e considerato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2010, a seguito del quale la Sogesid S.p.a. si configura come società che svolge servizi di interesse generale; e che, nello specifico, autorizzando il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nella società, ha esplicitato come la Sogesid S.p.a. «opera nel settore di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e che «produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Considerato che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.a. può espletare la funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto, in ragione dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affi-

dati, viene ricompresa nella definizione di organismo di diritto pubblico quale stabilita dalla normativa vigente;

Preso atto che l'assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.a., in data 20 dicembre 2018, ha adeguato il proprio statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, configurandosi pertanto come società *in house providing* sia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) sia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Preso altresì atto che lo statuto sociale della Sogesid S.p.a. è stato modificato recependo quanto disposto dall'allora vigente art. 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, nonché in conformità alla delibera dell'ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017, recante «Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del decreto legislativo n. 50/2016» (linee guida n. 7);

Vista la delibera n. 428 del 5 maggio 2019 con la quale l'ANAC ha iscritto i Dicasteri controllanti Sogesid S.p.a. nell'«Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», riconoscendo la Sogesid S.p.a. quale società *in house* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto interministeriale 17 febbraio 2023, n. 79, adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Ricostituzione del Comitato di controllo analogo congiunto sulla società Sogesid S.p.a.»;

Preso atto e verificato che la Sogesid S.p.a., in data 16 giugno 2023, è stata iscritta nell'elenco gestito dall'ANAC come stazione appaltante qualificata ai sensi degli articoli 62 e 63 e dell'allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023, n. 36, ottenendo *ex* art. 63, comma 2, lettera *c)*, la qualificazione c.d. «avanzata o di terzo livello» per lo svolgimento delle attività di progettazione e di affidamento di lavori servizi e forniture senza limiti di importo;

Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»;

Visto, in particolare, l'art. 12-*ter* (rubricato «Individuazione della società Sogesid S.p.a. quale società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato») del richiamato decreto-legge n. 181 del 2023, ai sensi del quale:

«1. La società Sogesid S.p.a., costituita con decreto del Ministro del tesoro 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è individuata quale società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici per la piena attuazione della transizione ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi compresi gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La società Sogesid S.p.a., fermo restando il carattere prioritario dei servizi da svolgere per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo per l'esecuzione di attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;

Considerato che, ai sensi del comma 1 del richiamato art. 12-*ter* del decreto-legge n. 181 del 2023, Sogesid S.p.a. può stipulare convenzioni con le amministrazioni centrali dello Stato per l'esecuzione di attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari;

Considerato che le attività di ricostruzione delle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici a partire dal 2016 si pongono tra le finalità perseguite quella della transizione ecologica in direzione di obiettivi di sviluppo sostenibili dal punto di vista ambientale, anche attraverso un processo di riconversione tecnologica e della tipologia e qualità delle costruzioni finalizzato a produrre meno sostanze inquinanti e aumentare l'efficienza energetica;

Considerata la specifica competenza della Sogesid S.p.a. nelle attività strumentali alla realizzazione degli interventi di tutela e gestione delle risorse idriche, nonché l'esperienza maturata nel corso degli anni con i servizi forniti alle amministrazioni pubbliche incluse altre strutture commissariali straordinarie del Governo;

Ritenuto che, in applicazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e del principio di autorganizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e nell'ottica di accelerare le attività di ricostruzione pubblica e di non generare soluzioni di continuità o ritardi nella realizzazione degli interventi, appare necessario poter acquisire

le competenze e le esperienze maturate da Sogesid S.p.a. in attività di carattere tecnico-specialistico, ingegneristico e amministrativo connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione delle commesse di lavori, servizi e forniture, di competenza del Commissario straordinario e comunque afferenti alle azioni di ricostruzione e riparazione;

Ritenuto, di conseguenza, di dover individuare nella società Sogesid S.p.a., il soggetto con il quale stipulare una convenzione quadro, al fine di stabilire le linee guida di possibili collaborazioni con la Struttura commissariale nel compimento delle attività di propria competenza, attraverso la stipula di contratti attuativi in regime *in house*;

Considerato, peraltro, che la vigente disciplina in materia di ricostruzione pubblica, sebbene posta sotto il coordinamento del Commissario straordinario, transita necessariamente attraverso molteplici soggetti attuatori pubblici di tutti livelli di Governo e non necessariamente coincidenti con il Commissario straordinario o amministrazioni centrali dello Stato; e di non poter differenziare i singoli interventi sulla base della natura di amministrazione centrale o meno del soggetto attuatore preposto;

Ritenuto, pertanto, di dover estendere la possibilità di usufruire delle competenze e dell'esperienza della società Sogesid S.p.a. a tutti i soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione pubblica, e ciò anche in deroga all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, all'art. 1, comma 1, lettera *e)*, dell'allegato I.1 al decreto legislativo n. 36 del 2023, agli articoli 2, comma 1, lettera *o)*, e 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016, nonché – per questo profilo – anche all'art. 12-*ter* del decreto-legge n. 181 del 2023;

Ritenuto, altresì, che tale decisione si pone in linea con l'esigenza di accelerare i processi di ricostruzione ed efficientare anche i meccanismi di affidamento delle singole commesse, ovvero di singole attività che non sono condotte nei termini previsti dai soggetti attuatori, evitando in questo modo che ritardi di singoli soggetti attuatori possano condurre a disallineamenti nella ricostruzione stessa, con danno sia degli interessi pubblici sottesi, sia degli interessi privati della popolazione delle aree colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 17 aprile 2024 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Convenzione quadro Sogesid S.p.a.

1. Ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, nonché allo scopo di accelerare le attività di ricostruzione pubblica e di riparazione e di non generare soluzioni di continuità o ritardi nella realizzazione dei relativi interventi, il Commissario straordinario individua la società Sogesid S.p.a. quale soggetto con il quale procedere alla sottoscrizione di una convenzione quadro avente ad oggetto le linee guida e i criteri direttivi per l'eventuale conclusione di successivi contratti attuativi in regime *in house* finalizzati all'esecuzione di attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica e riparazione. Tra tali attività possono rientrare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di carattere ingegneristico e amministrativo connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, di competenza del Commissario straordinario.

2. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente, i contratti esecutivi della convenzione quadro di cui al comma 1, potranno essere stipulati anche in favore di soggetti attuatori di interventi di ricostruzione pubblica diversi dal Commissario straordinario, anche in deroga all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'art. 1, comma 1, lettera *e)*, dell'allegato I.1 al medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, agli articoli 2, comma 1, lettera *o)*, e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché – per questo profilo – all'art. 12-*ter* del decreto-legge n. 181 del 2023.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti. È pubblicata sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2024

Il Commissario straordinario: CASTELLI

24A03242

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aminomix».

Con la determina n. aRM - 118/2024 - 2829 del 13 giugno 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Fresenius Kabi Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: AMINOMIX,

confezione: 037054095 - descrizione: «con glucosio 12% senza elettroliti soluzione per infusione» 4 sacche da 2000 ml;

confezione: 037054083 - descrizione: «con glucosio 12% senza elettroliti soluzione per infusione» 4 sacche da 1500 ml;

confezione: 037054071 - descrizione: «con glucosio 12% senza elettroliti soluzione per infusione» 6 sacche da 1000 ml;

confezione: 037054069 - descrizione: «con glucosio 12% ed elettroliti soluzione per infusione» 4 sacche da 2000 ml;

confezione: 037054057 - descrizione: «con glucosio 12% ed elettroliti soluzione per infusione» 4 sacche da 1500 ml;

confezione: 037054044 - descrizione: «con glucosio 12% ed elettroliti soluzione per infusione» 6 sacche da 1000 ml;

confezione: 037054032 - descrizione: «con glucosio 20% ed elettroliti soluzione per infusione» 4 sacche da 2000 ml;

confezione: 037054020 - descrizione: «con glucosio 20% ed elettroliti soluzione per infusione» 4 sacche da 1500 ml;

confezione: 037054018 - descrizione: «con glucosio 20% ed elettroliti soluzione per infusione» 6 sacche da 1000 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A03257

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gentamicina e Betametasone Sun».

Con la determina n. aRM - 120/2024 - 3230 del 14 giugno 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: GENTAMICINA E BETAMETASONE SUN;

confezione: 036540019;

descrizione: «0,1%+0,1% crema» tubo da 30g.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A03258

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosfomicina Sun».

Con la determina n. aRM - 121/2024 - 3230 del 14 giugno 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: FOSFOMICINA SUN,

confezione: 037272046 - descrizione: «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 2 bustine;

confezione: 037272034 - descrizione: «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 1 bustina;

confezione: 037272022 - descrizione: «bambini 2 g granulato per soluzione orale» 2 bustine;

confezione: 037272010 - descrizione: «bambini 2 g granulato per soluzione orale» 1 bustina.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A03259

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Biothrax»

Con la determina n. aRM - 122/2024 - 4683 del 14 giugno 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Emergent Sales and Marketing Germany GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: BIOTHRAX:

confezione: 045823010;

descrizione: «sospensione iniettabile» flaconcino multidose (vetro tipo I) da 5 ml (10 dosi da 0,5 ml).

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A03260

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril e Idroclorotiazide Sun».

Con la determina n. aRM - 123/2024 - 3230 del 17 giugno 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9 del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE SUN.

Confezione: 038039018.

Descrizione: «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A03300

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Delorazepam Sun».

Con la determina n. aRM - 124/2024 - 3230 del 17 giugno 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto-elencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: DELORAZEPAM SUN.

Confezione: 036425015.

Descrizione: «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A03301

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Associazione politica «Volt Italia».

Sezione I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Costituzione, sede e fonti di disciplina

1. È costituita, ai sensi del Libro I, Titolo II, Capo III, del Codice Civile, un'associazione politica volontaristica non riconosciuta senza fini di lucro denominata «Volt Italia» (di seguito indicata anche come «Volt» o «Associazione»).

2. Volt Italia ha sede legale in Milano Piazza IV novembre 4, 20124 Milano. La sede legale dell'Associazione non può essere trasferita al di fuori del territorio della Repubblica italiana.

3. Volt Italia è disciplinata dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni e dalle decisioni adottate dagli organi di Volt e agisce nel rispetto della Costituzione italiana, del diritto dell'Unione europea e delle leggi vigenti.

4. Il logo di Volt Italia è allegato al presente Statuto come Allegato A. Volt Italia è contraddistinta da un logo a sfondo viola al cui interno è presente la scritta «Volt» di colore bianco e da variazioni dello stesso, con o senza l'aggiunta di indicazioni geografiche e/o di rimandi alla bandiera italiana e a quella dell'Unione Europea. Spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione la tutela del logo di Volt Italia.

Sezione II
OBIETTIVI E FINALITÀ

Art. 2.
Natura e finalità di Volt

1. Volt Italia nasce, come associazione politico culturale, per volontà di numerose persone, da varie parti d'Italia e d'Europa e di diversa matrice sociale ed esperienza politica, le quali, ritrovandosi e discutendo, hanno preso atto della necessità di creare un nuovo modo di fare politica in Italia ed in Europa, e di ridare ai cittadini italiani ed europei speranza e fiducia nel processo di governo.

2. Volt Italia è un'associazione politica paneuropea, progressista, che si ispira alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto, e che mira a rappresentare i suoi membri e le loro idee sintetizzate nel Manifesto di Volt Europa AISBL (di seguito indicata anche come «Volt Europa») di fronte all'Unione Europea, alla Repubblica italiana ed ai suoi enti autonomi.

3. Volt Italia aderisce e fa proprio il Manifesto di Volt Europa. Il manifesto è pubblicato – nella sua versione di volta in volta aggiornata – senza soluzione di continuità nel sito internet di Volt Italia (https://www.voltitalia.it/), in modo che i principi fondanti dell'Associazione possano essere sempre consultabili da chiunque.

4. Volt lavorerà per favorire la nascita e lo sviluppo di tutte le forme e le esperienze di democrazia partecipativa e sarà lieta di collaborare con le associazioni, organizzazioni e istituzioni del territorio, aventi carattere politico o di promozione sociale, che perseguono i suoi stessi obiettivi e che sono dotati di regole interne che ne assicurino democraticità e trasparenza di bilancio. Volt Italia potrà allearsi a tali soggetti anche al fine di concorrere nelle competizioni elettorali.

5. Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, Volt Italia potrà istituire delle articolazioni territoriali. Tali diramazioni, denominate entità regionali o entità locali – che assumeranno la denominazione «Volt» seguita dal nome della Regione, Provincia, Comune o altra articolazione territoriale che rappresentano – si impegneranno a collaborare per mantenere l'unità di Volt Italia e per tutelarne i valori fondanti e la reputazione.

6. Volt Italia è membro dell'associazione Volt Europa AISBL in modo da poter perseguire al meglio gli obiettivi e le finalità paneuropee di cui al presente articolo, anche in collaborazione con le altre associazioni riunite sotto l'egida di Volt Europa.

7. Nel perseguire i propri ideali ed obiettivi, Volt si impegna a rispettare i principi su cui si fonda l'Unione Europea, come descritti nel Trattato sull'Unione Europea del 7 Febbraio 1992 e modificati dal successivo Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, e specialmente la protezione della dignità umana, della libertà, della democrazia, della solidarietà, dell'uguaglianza e il rispetto per le leggi e i diritti umani, inclusa la protezione delle minoranze.

Sezione III
STATUS DI MEMBRO

Art. 3.
Adesione a Volt Italia

1. Il numero dei membri di Volt Italia è illimitato, ma non può essere inferiore a tre (3).

2. L'adesione a Volt è libera. Possono aderire a Volt, conseguendo la qualifica di membro, tutte le persone che abbiano compiuto 16 anni, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee, religione o condizione sociale, che ne condividono le finalità e si impegnano a rispettare il Manifesto, lo Statuto e ogni atto e regolamento adottato ai sensi di quest'ultimo.

Art. 4.
Requisiti per divenire membro di Volt Italia

1. Per associarsi a Volt Italia, l'aspirante membro deve presentare richiesta di adesione compilando l'apposito modulo disponibile presso l'articolazione territoriale di riferimento o sul sito internet di Volt Italia. Al momento della compilazione, l'aspirante membro deve fornire:

a. i propri dati personali;

b. una completa informativa sui procedimenti penali pendenti o conclusi nei suoi confronti;

c. ogni informazione relativa alla propria affiliazione a qualsivoglia altro partito od organizzazione politica;

d. ogni informazione relativa ad azioni passate, presenti o pianificate per il futuro che possano costituire un rischio grave o una minaccia per la missione e le operazioni di Volt;

e. ogni altra informazione che venga richiesta ai sensi dei regolamenti adottati da Volt Italia.

2. Le richieste di adesione a Volt in qualità di membro presentate da soggetti di età compresa tra i 16 e i 18 anni dovranno essere controfirmate da un titolare della responsabilità genitoriale.

3. La richiesta di adesione si intende accolta se, entro 2 mesi decorrenti dal giorno della compilazione del modulo, il Consiglio Direttivo, o il soggetto da questo delegato, non comunica all'aspirante membro la propria opposizione. Durante il periodo indicato, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di prorogare il suddetto termine, per un periodo non superiore ad ulteriori due mesi e chiedere all'aspirante membro di fornire informazioni aggiuntive. In circostanze eccezionali, il Consiglio Direttivo a maggioranza di due terzi dei suoi componenti può accogliere con una delibera motivata una richiesta di adesione prima della scadenza del periodo iniziale di 2 mesi.

4. I membri di Volt Italia non possono essere contemporaneamente iscritti ad altro partito politico italiano o europeo, ad eccezione di Volt Europa e delle altre associazioni che sono membri di Volt Europa, salvo in ipotesi eccezionali debitamente motivate dal Consiglio Direttivo. Al momento della presentazione della richiesta di adesione, l'aspirante membro si impegna a ritirare o revocare la propria adesione ad altri partiti politici entro 2 mesi, ritenendosi altrimenti ritirata, alla scadenza del suddetto periodo, la propria richiesta di adesione a Volt.

5. L'avvenuta adesione è riportata nel Registro dei membri ed è comunicata all'interessato.

Il Registro dei membri è tenuto e conservato dal Consiglio Direttivo con modalità telematiche e in modalità analogica presso la sede di Volt. Il Registro dei membri è aggiornato almeno ogni tre mesi e comunque prima di ogni Assemblea. Ogni membro può richiedere di prendere visione del Registro dei membri in ogni momento.

Art. 5.
Diritti dei membri di Volt Italia

1. Ai membri di Volt Italia sono riconosciuti i seguenti diritti:

a. diritto di voto nell'Assemblea di Volt Italia, secondo le modalità e i limiti stabiliti nel presente Statuto e nei regolamenti;

b. diritto-dovere di partecipare all'attività di Volt manifestando liberamente la propria opinione e la propria critica sugli argomenti in discussione ad ogni livello, eventualmente tramite delegazione secondo le disposizioni del presente Statuto e quelle regolamentari che dovessero venire successivamente adottate;

c. diritto di utilizzo del simbolo e dei materiali di Volt in buona fede, in conformità con gli scopi di Volt e in osservanza delle regole stabilite dai competenti organi di Volt Italia;

d. diritto di presentare la propria candidatura per l'elezione degli organi sociali, nel rispetto delle forme e dei limiti stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti;

e. diritto di presentare la propria candidatura per la partecipazione alle competizioni elettorali, nel rispetto delle forme e dei limiti stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 6.
Doveri dei membri di Volt Italia

1. Il comportamento dei membri deve essere conforme alle regole della correttezza e della buona fede.

2. Ogni membro è tenuto ad osservare lo Statuto, i regolamenti, le deliberazioni e le decisioni adottate dagli organi di Volt, compreso il codice di Condotta. È fatta salva la possibilità di continuare a sostenere la propria posizione differente su scelte deliberate all'interno di Volt, nel rispetto della libertà di espressione di ogni membro e del suo diritto alla partecipazione alla vita di Volt.

3. Ogni membro si impegna a promuovere e supportare la causa di Volt e il perseguimento dei suoi obiettivi.

4. Ogni membro chiamato a ricoprire una funzione all'interno di Volt, o in ogni caso a rappresentare Volt in qualsiasi sede, si impegna a farlo in ossequio alla visione politica di Volt, al suo programma e alle sue linee politiche, chiedendo supporto al Consiglio Direttivo in caso di necessità.

5. Ogni membro si impegna a pagare la quota associativa, secondo le modalità e nel rispetto dei termini di cui al presente Statuto e ai regolamenti adottati da Volt Italia.

Art. 7.
Perdita della qualifica di membro, procedimento disciplinare e sanzioni

1. La qualifica di membro si perde per:

a. recesso;

b. espulsione;

c. perdita dei requisiti;

d. decesso.

I membri possono recedere da Volt mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo a mezzo di posta elettronica. Il recesso ha effetto immediato ed è certificato dalla rimozione del nome del recedente dal Registro dei membri.

2. I membri sono tenuti ad informare per iscritto Volt Italia in caso di modifica di qualsiasi informazione che costituisca un requisito per divenire membro di Volt.

3. I membri che vengano meno ai principi ispiratori di Volt o che violino il presente Statuto, il Codice di Condotta e ogni altro regolamento, nonché le deliberazioni e decisioni adottate dagli organi di Volt, possono essere sottoposti alla procedura disciplinare a norma del successivo art. 8.

4. Il diritto di voto dei membri non in regola con il versamento della quota associativa è temporaneamente e automaticamente sospeso in tutti gli organi di cui essi fanno parte, salvo ulteriori sanzioni irrogate ai sensi del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà disciplinare tempi e modalità di rinnovo delle tessere annuali.

5. I membri receduti, esclusi, deceduti o comunque cessati dalla qualifica di membro non hanno alcun diritto sul patrimonio di Volt e pertanto essi o i loro aventi causa non possono richiedere il rimborso delle quote associative versate.

Art. 8.
Procedura disciplinare

1. Competente a giudicare su qualsiasi violazione nei confronti di tutti i membri di Volt Italia è il Collegio Disciplinare e di Garanzia previsto dall'art. 15 del presente statuto, secondo la seguente procedura e le disposizioni dell'art. 15 stesso.

2. Ciascun membro di Volt Italia che venga a conoscenza di una violazione del presente statuto, dei regolamenti o delle normative interne, può inviare una segnalazione al Collegio di Reclamo (art. 16). Il Collegio raccoglie la segnalazione, la istruisce con i dati fondamentali (nome delle persone segnalanti e segnalate, contenuto della segnalazione, eventuali documenti o altre indicazioni fornite) e la trasmettono alla prima sezione del Collegio Disciplinare e di Garanzia entro 15 giorni dalla ricezione. La prima sezione del Collegio Disciplinare e di Garanzia entro 10 giorni dalla ricezione della segnalazione informa le parti segnalate dell'apertura della procedura e le invita a fornire le proprie controdeduzioni entro 25 giorni. Ricevute le controdeduzioni, o comunque scaduto il termine per il loro invio, la prima sezione, sentite eventualmente le parti interessate, emette un provvedimento entro 30 giorni scritto motivato di archiviazione o di accoglimento, con indicazione della sanzione applicata. Il provvedimento viene comunicato a cura della stessa sezione alle parti interessate.

3. Le persone interessate possono ricorrere avverso le decisioni della prima sezione del Collegio Disciplinare e di Garanzia presentando reclamo scritto alla seconda sezione dello stesso Collegio entro 25 giorni dalla comunicazione del provvedimento. La seconda sezione del Collegio Disciplinare e di Garanzia, sentite eventualmente le parti interessate, decide sul reclamo entro 30 giorni.

4. È fatta salva la facoltà dei soggetti del procedimento di integrare la documentazione già presentata ove tale integrazione sia fondata su atti o fatti sopravvenuti o non noti alla parte che se ne avvale in relazione ad ogni fase del procedimento disciplinare e nel rispetto dei rispettivi termini di cui ai commi precedenti.

5. Ai soggetti del procedimento disciplinare è garantito il diritto alla partecipazione ad ogni fase del procedimento ed al corretto trattamento dei dati personali nel rispetto della legge.

6. Le sanzioni applicabili, in via permanente o temporanea, a seconda della gravità del caso, e anche cumulativamente, sono:

a. richiamo scritto;

b. sospensione dall'esercizio dei diritti riconosciuti al membro;

c. sospensione o rimozione dagli incarichi interni a Volt;

d. espulsione.

7. Nel caso in cui al termine del procedimento disciplinare la sanzione di cui alla lettera c del comma precedente sia applicata nei confronti di uno o più membri del Consiglio Direttivo, il soggetto sanzionato ha la facoltà di sottoporre al voto dell'Assemblea Generale la disapplicazione della suddetta sanzione nei propri confronti. In tale ipotesi l'Assemblea Generale decide a maggioranza del 66% dei votanti. La decisione dell'Assemblea circa la disapplicazione della sanzione non è ricorribile.

8. Un membro sanzionato rimane vincolato ad ogni obbligazione finanziaria e di qualsiasi altra natura assunta nei confronti di Volt Italia.

Sezione IV
ORGANI DI VOLT ITALIA

Art. 9.
Elenco degli organi di Volt Italia

1. Sono organi di Volt Italia:

l'Assemblea Generale;

il Consiglio Strategico;

il Consiglio Direttivo;

i Co-Presidenti;

il Tesoriere;

il Comitato Elettorale;

il Collegio Disciplinare e di Garanzia;

il Collegio di Reclamo.

2. Nel rispetto del pluralismo sono garantiti i diritti delle minoranze negli organi collegiali.

L'elezione degli organismi rappresentativi e di controllo interni è rigorosamente improntata al principio proporzionale, garantendo che almeno il 25% delle posizioni disponibili negli organi collegiali non esecutivi sia assegnata alla rappresentanza delle minoranze, ove presenti.

Art. 10.
L'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale dei membri (di seguito «Assemblea») è l'organo di indirizzo politico di Volt Italia.

2. L'Assemblea è costituita da tutti i membri con diritto di voto. Hanno diritto a votare solo coloro che alla data di convocazione dell'Assemblea risultino iscritti nel Registro dei membri ed il cui diritto di voto non risulti sospeso per effetto di un provvedimento sanzionatorio o del mancato pagamento della quota associativa.

3. L'Assemblea:

a. elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio Disciplinare e di Garanzia e del Collegio di Reclamo;

b. individua i rappresentanti di Volt Italia da candidare alle competizioni elettorali nazionali ed europee o da nominare in seno ad enti od organismi nazionali ed internazionali, assicurando l'equilibrio e la parità tra i generi di cui all'art. 51 della Costituzione;

c. approva e modifica i regolamenti e il Codice di Condotta di Volt Italia;

d. stabilisce l'indirizzo politico di Volt Italia, definendone le direttive generali e approvando le policy di Volt Italia;

e. approva il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo;

f. delibera sull'approvazione dell'eventuale compenso spettante ai componenti del Consiglio Direttivo;

g. delibera sulle modificazioni dello Statuto, della denominazione o del simbolo;

h. delibera sullo scioglimento di Volt Italia e sulla destinazione del patrimonio residuante dalla liquidazione;

i. decide su ogni altra questione ad essa rimessa dal presente Statuto o dai regolamenti di Volt Italia, tra cui l'impugnazione delle decisioni emesse dal Collegio Disciplinare e di Garanzia nelle procedure sanzionatorie nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo.

4. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta esso lo ritenga necessario, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/5 dei membri di Volt Italia aventi diritto di voto. In caso di inerzia del Consiglio Direttivo, l'Assemblea è convocata dal Presidente del Collegio Disciplinare e di Garanzia. È convocata dal Presidente del Collegio Disciplinare e di Garanzia nel caso previsto dall'art. 8.

5. L'Assemblea è convocata, almeno una volta all'anno, con preavviso di almeno 16 giorni, o di 8 in caso di urgenza, mediante avviso di convocazione inviato a mezzo e-mail o altri mezzi idonei a tutti i membri con diritto di voto e contenente il luogo, la data, l'ora dell'Assemblea e i punti all'ordine del giorno.

6. L'Assemblea può essere svolta e deliberare online, attraverso strumenti telematici, e/o nella sede di Volt o in qualunque altra sede indicata nell'avviso di convocazione.

7. La direzione dei lavori assembleari spetta ai Co-Presidenti, che nominano un segretario per la redazione del verbale, da entrambi sottoscritto. I Co-presidenti possono delegare un terzo, anche consultando i membri.

8. A meno che non sia diversamente stabilito, l'Assemblea decide a maggioranza semplice dei votanti. Per la modifica dello Statuto, della denominazione, del simbolo, del Codice di Condotta e per l'approvazione e la modifica dei regolamenti, l'Assemblea decide con il voto favorevole del 66% dei votanti.

9. Le modalità di funzionamento dell'Assemblea potranno essere disciplinate nel relativo regolamento nel rispetto del presente Statuto.

Art. 11.
Il Consiglio Strategico

1. Il Consiglio Strategico collabora con gli altri organi di Volt Italia alla definizione delle strategie politiche di Volt Italia, come disciplinato dal presente articolo.

2. Il Consiglio Strategico è composto da:

a. i componenti del Consiglio Direttivo;

b. i coordinatori delle articolazioni territoriali negli enti locali regionali, i coordinatori dell'articolazione territoriale Estero e, nella misura prevista dall'art. 22 del presente Statuto, i coordinatori eletti nelle articolazioni territoriali locali;

c. una rappresentanza di al massimo 5 persone, nominate da e scelte tra gli eletti di Volt Italia alle cariche elettive di deputato al parlamento europeo, deputato o senatore del parlamento italiano o a consigliere regionale, Presidente della Giunta Regionale o a Sindaco in un comune con più di 15.000 abitanti per la durata del rispettivo mandato.

3. I componenti del Consiglio Strategico restano in carica per la durata dei rispettivi mandati di cui al comma 2.

4. Il Consiglio Strategico:

a. svolge funzioni di coordinamento tra il livello centrale e il livello territoriale di Volt Italia, garantisce uniformità di posizionamenti e attività politiche sul territorio, definisce e coordina le campagne politiche e di attivismo nazionali, si adopera per garantire unità e coerenza nell'azione politica di Volt italia su tutto il territorio nazionale.

b. esprime il proprio parere preventivo, obbligatorio e non vincolante, in merito alla partecipazione di Volt alle competizioni elettorali a livello nazionale ed europeo;

c. elegge il proprio Presidente tra i suoi componenti, all'esclusione dei membri del CD, eletto per la durata di un anno.

d. decide su ogni altra questione ad esso rimessa dallo Statuto o dai regolamenti interni di Volt Italia.

5. Il Consiglio Strategico è convocato almeno una volta al mese dal Presidente del Consiglio Strategico nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/6 dei propri componenti o dal Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio Strategico è convocato senza particolari formalità con preavviso di almeno 3 giorni, salvo in casi di particolare urgenza.

7. Le riunioni del Consiglio Strategico possono essere svolte e le relative deliberazioni possono avere luogo online, attraverso strumenti telematici, e/o nella sede legale di Volt o in qualunque altra sede fisica indicata.

8. La direzione dei lavori del Consiglio Strategico spetta al Presidente dell'organo che li conduce senza particolari formalità. Gli ordini del giorno e le decisioni del Consiglio Strategico potranno essere consultati dai membri di Volt Italia.

9. I membri del Consiglio Strategico votano a maggioranza semplice dei presenti. Se un'articolazione territoriale ha eletto più di un coordinatore, entrambi potranno partecipare ai lavori del Consiglio Strategico ma l'articolazione territoriale ha un solo voto. Hanno diritto di voto solamente le articolazioni territoriali che hanno eletto i propri coordinatori ai sensi dell'art. 22 del presente Statuto. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo possono partecipare ma il Consiglio Direttivo ha un solo voto.

10. Partecipano ai lavori del Consiglio Strategico, senza diritto di voto, le persone nominate dal Consiglio Direttivo per la gestione operativa del partito. Su invito, possono partecipare persone esterne al Consiglio Strategico, senza che le stesse abbiano diritto di voto.

Art. 12.
Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo incaricato dell'organizzazione, della gestione e della promozione di Volt Italia, nonché dell'attuazione del suo indirizzo politico.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri di cui:

a. 2 co-Presidenti di genere diverso;

b. 1 Tesoriere;

c. 6 consiglieri, di cui al massimo tre dello stesso genere. Qualora non ci siano candidati sufficienti a coprire i ruoli di consigliere di genere diverso rispetto a quello più rappresentato, i posti di tali consiglieri rimarranno vacanti e il numero dei componenti del Consiglio Direttivo sarà quindi ridotto. Dovrà essere inserita nell'ordine del giorno della

successiva assemblea generale (ordinaria o straordinaria) l'elezione suppletiva per coprire i posti vacanti.

3. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea secondo un criterio che tenga conto del voto espresso da tutti i membri di Volt Italia. Il Tesoriere è eletto tra soggetti con comprovate competenze in materia contabile e economico-finanziaria.

4. Possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo i membri di Volt Italia con diritto di voto, iscritti da almeno 6 mesi.

5. Il mandato dei componenti del Consiglio Direttivo dura 2 (due) anni. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili per un massimo di ulteriori 2 (due) mandati, all'esito dei quali non possono essere rieletti se non previo decorso di 2 (due) mandati successivi.

6. Il Consiglio Direttivo:

a. attua l'indirizzo politico di Volt Italia, secondo le direttive generali e nel rispetto del bilancio approvati dall'Assemblea;

b. garantisce il coordinamento tra Volt Italia, le associazioni nazionali corrispondenti di altri Stati membri dell'Unione Europea, e Volt Europa;

c. assicura il coordinamento tra le articolazioni territoriali e Volt Italia;

d. esprime il proprio parere sulla selezione dei candidati effettuata dal Comitato Elettorale;

e. individua eventuali soggetti esterni a Volt che, in virtù degli specifici requisiti posseduti, possono essere candidati nelle liste di Volt nelle competizioni elettorali;

f. promuove Volt Italia nei diversi ambiti politici, sociali, culturali, artistici ed economici;

g. tiene il Registro dei membri;

h. istituisce i team operativi delegati a ricoprire specifiche funzioni di assistenza al Consiglio Direttivo, agli altri organi di Volt Italia e alle articolazioni territoriali, e ne nomina e/o revoca i responsabili;

i. può delegare ai singoli componenti del Consiglio Direttivo specifiche funzioni rientranti nelle sue competenze. La delega può essere revocata in ogni momento;

j. esegue le decisioni degli organi di Volt;

k. convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo per la loro approvazione;

l. previo parere del Tesoriere, può proporre all'Assemblea di deliberare un compenso in favore dei componenti del Consiglio Direttivo, indicando, eventualmente, anche l'entità del compenso proposto;

m. può consultare i membri di Volt Italia su qualsiasi questione o tematica, senza particolari formalità e anche attraverso strumenti telematici; il risultato della consultazione non è vincolante;

n. approva le liste elettorali, sia nazionali che locali, assicurando l'equilibrio e la parità tra i generi di cui all'art. 51 della Costituzione; la selezione delle candidature avviene sulla base di curricula presentati dai membri o da persone esterne a Volt Italia a norma della lettera *e)* del presente articolo, sentiti i Coordinatori Territoriali di cui all'art. 22 del presente Statuto di Volt Italia;

o. segnala al Collegio di Reclamo comportamenti dei membri contrari allo Statuto o ai regolamenti di Volt Italia, formulando istanza allo stesso per l'apertura di una procedura disciplinare;

p. delibera su tutte le questioni che non sono rimesse ad altri organi di Volt Italia dalla legge o dal presente Statuto.

7. Il Consiglio Direttivo è convocato senza formalità dai co-Presidenti e adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice dei propri componenti. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto e sottoscritto un verbale da parte di uno dei suoi Co-Presidenti e di uno dei suoi altri componenti.

8. Le modalità di costituzione e funzionamento del Consiglio Direttivo saranno disciplinate nel rispetto del presente Statuto in apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

9. La cessazione di uno o più componenti del Consiglio Direttivo dalla carica, per qualunque ragione, comporta l'obbligo per i rimanenti componenti del Consiglio Direttivo (che agiranno ad interim in regime di prorogatio) di convocare urgentemente l'Assemblea Generale per procedere a una nuova elezione del componente/i cessato/i dalla carica. Il/i consigliere/i eletto/i ovvero scelto/i in sostituzione completeranno il mandato del componente/i cessato/i, ma se subentrano quanto sono trascorsi più di 12 mesi del mandato, tale elezione non viene considerata nel computo dei mandati di cui al comma 5 del presente articolo.

10. I componenti del Consiglio Direttivo non possono, per tutta la durata del loro mandato, ricoprire cariche elettive all'interno di Volt Italia o di Volt Europa, ad esclusione di quanto previsto dal presente Statuto e dallo Statuto di Volt Europa.

11. La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con la carica di membro del Parlamento europeo, membro del Parlamento Italiano, componente del Governo italiano, presidente di giunta regionale o di provincia autonoma, assessore regionale o di provincia autonoma, consigliere regionale o di provincia autonoma, sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Art. 13.
I co-Presidenti

1. I due co-Presidenti, di genere diverso, sono i co-leader politici di Volt Italia.

Come i membri del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e possono essere rieletti per altri due mandati.

2. Oltre ai poteri loro attribuiti in qualità di componenti del Consiglio Direttivo e quanto previsto dall'art. 17 del presente Statuto, hanno i seguenti poteri e doveri:

a. assicurano il mantenimento, contribuiscono e promuovono la visione politica, il programma e le policy di Volt;

b. gestiscono l'utilizzo del simbolo e degli altri segni distintivi di Volt, anche ai fini dello svolgimento di tutte le attività necessarie alla presentazione delle liste nelle tornate elettorali;

c. svolgono l'attività di rappresentanza politica interna ed esterna a Volt;

d. convocano, aggiornano e presiedono il Consiglio Direttivo.

Art. 14.
Il Comitato Elettorale

1. Il Comitato Elettorale è l'organo costituito ai fini della gestione della selezione dei candidati per le elezioni politiche europee, nazionali, regionali e locali, nonché della gestione delle elezioni alle cariche elettive negli organi di Volt Italia e delle sue articolazioni territoriali.

2. Il Comitato Elettorale è composto da 7 membri di Volt Italia nominati dal Consiglio Strategico.

3. Il Comitato Elettorale resta in carica per due anni a partire dalla sua costituzione e comunque fino al completamento delle eventuali procedure di selezione in corso alla scadenza del mandato.

4. Tutti i componenti del Comitato Elettorale devono essere membri di Volt Italia da almeno 6 mesi.

Art. 15.
Il Collegio Disciplinare e di Garanzia

1. Il Collegio Disciplinare e di Garanzia è l'organo di giustizia interna di Volt Italia.

2. Esso è composto da due sezioni: la Prima sezione, di tre membri effettivi ed un membro supplente, è giudice di prima istanza relativamente alla procedura disciplinare prevista dall'art. 8 del presente statuto; la seconda, di 5 membri effettivi ed un membro supplente, è giudice di seconda istanza relativamente alle decisioni della Prima sezione. Entrambe le sezioni giudicano in composizione plenaria nei casi previsti dal successivo comma 4.

3. I componenti sono eletti tra i membri di Volt Italia da almeno 6 mesi di comprovata moralità e competenza. Il Mandato del Collegio Disciplinare e di Garanzia dura 3 (tre) anni. Nel caso di carenza dei membri prestabiliti dell'organo, verranno convocate elezioni suppletive. Il membro eletto con elezioni suppletive completerà il mandato del componente cessato. Ogni membro viene eletto per una sola delle due sezioni e rimane all'interno della stessa per tutto il mandato. La carica di Membro del Collegio Disciplinare e di Garanzia non è compatibile con altra carica elettiva.

4. Il Collegio Disciplinare e di Garanzia in composizione plenaria (8 membri):

a. vigila, in ogni momento, sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti di Volt Italia, inviando segnalazioni costruttive all'organo

interessato, e relazionando annualmente l'Assemblea, il Consiglio Strategico e il Consiglio Direttivo sulle violazioni riscontrate.

b. su istanza del Consiglio Direttivo, del Consiglio Strategico o del 5% dei membri di Volt Italia:

i. delibera in merito all'interpretazione e/o applicazione dello Statuto, del Codice di Condotta e dei regolamenti di Volt Italia;

ii. dichiara nulle le disposizioni dei regolamenti di Volt Italia qualora contrarie allo Statuto;

iii. annulla le deliberazioni adottate da qualunque altro organo associativo qualora contrarie allo Statuto o ai regolamenti di Volt Italia;

c. decide su ogni altra questione ad esso rimessa dal presente Statuto o dai regolamenti di Volt Italia.

5. Le delibere del Collegio Disciplinare e di Garanzia sono vincolanti per tutti i membri e gli organi di Volt Italia.

6. È fatta salva la facoltà per i membri di Volt Italia di rivolgere le proprie istanze a organi giurisdizionali esterni a Volt, nel rispetto della legge e della clausola arbitrale di cui al presente Statuto.

Art. 16.
Il Collegio di Reclamo

1. Il Collegio di Reclamo è competente a trasmettere al Collegio Disciplinare e di Garanzia le segnalazioni ricevute dai membri di Volt Italia relativamente alle violazioni dello statuto, dei regolamenti, ed in ogni caso di irregolarità di altri membri di Volt Italia, così come previsto agli articoli 8 e 15 del presente statuto.

2. I componenti del Collegio di Reclamo sono eletti dall'Assemblea in numero di 3 (tre) tra i membri di Volt Italia da almeno 6 mesi per la durata di 3 (tre) anni e fino al termine delle procedure pendenti nei limiti di queste ultime. La carica di componente del Collegio di Reclamo è incompatibile con altre cariche elettive.

3. Se la procedura disciplinare di cui all'art. 8 è da attivarsi nei confronti di uno o più componenti del Collegio di Reclamo, l'organo competente a esercitarne le funzioni è il Consiglio Direttivo.

Art. 17.
Tesoriere e Tesoreria

1. Il Tesoriere è responsabile della regolare gestione amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile di Volt Italia e resta in carica per la durata del suo mandato ai sensi dell'art. 12 comma 5.

2. Il Tesoriere:

a. tiene e aggiorna, secondo i principi dell'ordinata contabilità, i registri, i libri e gli altri documenti contabili necessari e cura gli adempimenti formali ad essi connessi, in conformità a quanto previsto dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di Volt Italia;

b. gestisce le entrate e le uscite, assicura la regolarità contabile e l'attinenza delle decisioni di spesa degli organi di Volt con le effettive disponibilità bancarie e di cassa e con le voci di bilancio, nel rispetto delle norme di legge in materia;

c. predispone annualmente il rendiconto consuntivo di esercizio e il bilancio preventivo secondo la normativa applicabile e li sottopone al Consiglio Direttivo;

d. nell'ambito delle funzioni allo stesso conferite, può disporre delle somme depositate presso i conti bancari dell'Associazione, sottoscrivere mandati di pagamento, incassare le quote sociali e le erogazioni liberali, tenere i rapporti con le banche e i fornitori in genere e compiere ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti;

e. può, in ogni momento, effettuare ispezioni e controlli amministrativi e contabili, internamente a Volt Italia;

3. Ogni decisione di spesa o di rimborso delle spese sostenute, anche da soggetti terzi, che il Consiglio Direttivo intenda assumere deve essere preventivamente sottoposta al Tesoriere che dovrà verificarne la copertura finanziaria. Qualora la verifica abbia esito favorevole, il Tesoriere rilascerà apposita attestazione e il Consiglio Direttivo potrà deliberare la spesa o il rimborso.

4. Nello svolgimento delle proprie funzioni il Tesoriere può farsi coadiuvare da un apposito ufficio denominato Tesoreria. La Tesoreria è composta da un numero massimo di 5 membri incluso il Tesoriere, che la presiede e ne è responsabile. I membri componenti la Tesoreria sono nominati direttamente dal Tesoriere tra soggetti con comprovate competenze in materia contabile e economico-finanziaria.

Art. 18.
Rappresentanza legale e potere di firma

1. La rappresentanza legale dell'Associazione, sia di fronte a terzi che in giudizio, spetta al co-Presidente anagraficamente piú anziano, che la attua nel rispetto dello statuto, dei regolamenti e delle delibere degli organi statutari.

Sezione V
FINANZE

Art. 19.
Patrimonio di Volt Italia

1. Il patrimonio di Volt è costituito da:

a. quote associative;

b. contributi ed erogazioni liberali;

c. investimenti mobiliari e immobiliari;

d. interessi attivi e altre rendite patrimoniali;

e. l'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;

f. eredità, legati, donazioni, lasciti o successioni;

g. beni, immobili, beni registrati mobili e beni mobili di proprietà, ovunque si trovino, acquistati direttamente da Volt, dalle sue organizzazioni territoriali locali, o comunque pervenuti;

h. ogni altro tipo di entrata consentita dalla legge.

2. Volt utilizza il patrimonio per il perseguimento delle proprie finalità e dei propri obiettivi e per sostenere le spese necessarie al suo funzionamento.

3. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo o da organo appositamente preposto a ciò, nel rispetto della politica sulle donazioni di cui al presente Statuto.

4. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario, dal Consiglio Direttivo o da organo appositamente preposto a ciò.

5. Durante la vita di Volt non possono essere distribuiti agli iscritti, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

6. L'anno sociale e l'anno finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20.
Quota associativa

1. Ciascun membro è tenuto al pagamento annuale della quota associativa.

2. L'ammontare della quota è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo su proposta del Tesoriere.

3. La quota associativa potrà essere eventualmente differenziata a seconda delle situazioni lavorative o del reddito di classi di membri, in modo da facilitare la vita associativa per i soggetti con minori disponibilità economiche. Rientra nelle facoltà del Consiglio Direttivo la scelta dei criteri per la valutazione della sussistenza dei requisiti per il pagamento di una quota associativa differenziata.

4. In caso di perdita della qualità di membro per qualunque motivo, la tessera non è rimborsabile

Art. 21.
Politica sulle donazioni

1. Il Tesoriere, in conformità con la normativa applicabile, pubblica tempestivamente e seconda le tempistiche di legge sul sito internet di Volt Italia la lista delle donazioni ricevute il cui importo superi il limite previsto dalla legge e dalla normativa sulla trasparenza delle donazioni. Nella pubblicazione sono specificati sia i singoli donanti, sia l'importo donato.

Sezione VI
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 22.
Articolazioni Territoriali

1. Volt Italia promuove l'articolazione territoriale democratica nel rispetto della pluralità di genere quale strumento di crescita interna. L'azione territoriale si articola attraverso l'attuazione di progetti politici e di cittadinanza attiva, al fine di realizzare obiettivi e i valori descritti nel presente statuto.

2. L'organizzazione territoriale di Volt Italia è costituita da ventuno articolazioni territoriali regionali (di seguito «Entità Regionali»), una per ciascuna regione d'Italia, con l'eccezione della Regione Trentino-Südtirol/Alto Adige, nel territorio della quale vengono istituite due Entità Regionali, una per la provincia autonoma di Trento e una per la provincia autonoma di Bolzano. A queste, si aggiunge l'articolazione territoriale Estero, che raccoglie i membri di Volt Italia residenti all'estero ed è equiparata alle Entità Regionali per norme interne, diritti e doveri.

3. Il Consiglio Direttivo di Volt Italia, può istituire con delibera articolazioni territoriali locali a livello comunale o, in casi particolari e motivati, a livello di qualsiasi altra suddivisione territoriale all'interno di una regione o provincia autonoma (di seguito «Entità Locali»).

4. Le Entità Regionali e Locali (di seguito insieme i «Territori») non godono di personalità giuridica né autonomia patrimoniale distinta da quella di Volt Italia, ma sono articolazioni territoriali di Volt Italia e in quanto tale si impegnano a collaborare per mantenere l'unità di Volt Italia e per tutelarne i valori fondanti e la reputazione.

5. In funzione del loro numero di Membri e del numero di abitanti, i Territori vengono suddivisi in Territori «in Avviamento» e Territori «Avviati».

a. La leadership dei Territori in Avviamento viene nominata dal Consiglio Direttivo, sentiti i Membri del territorio, ed è in capo a uno o due Coordinatori, a scelta del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deve impegnarsi a rispettare la parità di genere negli incarichi. L'incarico ha durata di 2 (due) anni e può essere rinnovato. Il Consiglio Direttivo può revocare i Coordinatori dei Territori in Avviamento.

b. La leadership di ogni Territorio Avviato viene eletta dai Membri del Territorio ed è in capo a uno o due Coordinatori. L'incarico ha durata di 2 (due) anni e può essere rinnovato per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi. Qualora ci fossero persone candidate appartenenti a generi diversi, vengono eletti i due coordinatori di genere diverso più votati. I Coordinatori hanno i medesimi compiti, poteri e responsabilità.

Art. 23.
Sospensione, Commissariamento, Chiusura e Scioglimento delle Articolazioni

1. Sentiti i coordinatori territoriali interessati, il Consiglio Direttivo dispone con delibera motivata la sospensione, il commissariamento, la chiusura o lo scioglimento di una Articolazione territoriale in caso di gravi irregolarità nella gestione, di impossibilità di funzionamento dell'articolazione medesima, nonché in ipotesi di gravi violazioni dei principi fondamentali di Volt o del presente Statuto.

2. In caso di chiusura o scioglimento, il Consiglio Direttivo provvede, sentiti i membri dell'articolazione interessata, a riassegnare la loro affiliazione ad altra articolazione territoriale.

3. Contro le delibere di sospensione, commissariamento, chiusura e scioglimento è ammesso il ricorso al Collegio Disciplinare e di Garanzia, entro quattordici giorni dalla notifica della delibera. Il Collegio Disciplinare e di Garanzia può annullare o confermare la decisione del Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla data del ricorso. In caso di ricorso, ogni elezione di un nuovo Coordinatore per l'Articolazione coinvolta sarà sospesa fino alla decisione del Collegio Disciplinare e di Garanzia.

Sezione VII
MISCELLANEA

Art. 24.
Trasparenza ed accesso agli atti

1. Volt Italia garantisce il pieno diritto di accesso documentale di ogni iscritto relativamente ai documenti interni, nel rispetto della normativa italiana ed europea sulla privacy. Ogni iscritto che desideri accedere ad un documento ne fa richiesta al Consiglio Direttivo. Il partito riscontra la richiesta entro 30 giorni dal ricevimento.

2. Nell'ottica di assicurare la massima trasparenza, i provvedimenti sulla gestione economico-finanziaria e i provvedimenti degli organi rappresentativi del partito sono pubblicati in apposite sezioni del sito entro 30 giorni dalla loro approvazione.

Art. 25.
Politica sulla privacy

1. Volt Italia conduce le proprie attività nel pieno rispetto di tutta la normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali. In particolare Volt si adegua alle disposizioni di cui al Codice della Privacy e successive modifiche e alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e successivi interventi normativi di recepimento e implementazione dello stesso. Volt assicura che solo i dati personali dei propri membri rilevanti e necessari allo svolgimento delle attività di Volt e al rispetto di obblighi di legge vengano trattati, ciò sempre e comunque nel rispetto della suddetta normativa e con l'adozione di tutte le misure necessarie per assicurare la sicurezza di tali dati.

Art. 26.
Uguaglianza di genere

1. I membri si impegnano a adempiere pienamente alle norme relative alla tutela del genere meno rappresentato, di volta in volta in vigore.

2. Al fine di promuovere la diversità e l'equilibrio tra i generi all'interno di Volt, valori in cui l'associazione crede fermamente, tutti i membri degli organi collegiali saranno eletti con un sistema di voto che garantirà equa rappresentanza tra i generi.

3. Per il Consiglio Direttivo si rimanda all'art. 12 del presente Statuto. Per il Collegio Disciplinare e di Garanzia, il Collegio di Reclamo e il Comitato elettorale sarà garantito che il genere più rappresentato non superi la soglia del 60% delle posizioni disponibili. Qualora non ci siano candidati di altro genere sufficienti a coprire i restanti posti, per il Comitato elettorale rimarranno vacanti, mentre per il Collegio Disciplinare e di Garanzia e per il Collegio di Reclamo saranno assegnati ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti a prescindere dall'identità di genere.

4. Questo articolo non pregiudica eventuali norme più restrittive che dovessero di volta in volta essere in vigore in relazione a situazioni o organi specifici.

Art. 27.
Durata e scioglimento

1. La durata di Volt è a tempo indeterminato.

2. Potrà tuttavia essere sciolta in qualsiasi momento per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei membri aventi diritto di voto.

3. In caso di scioglimento, per qualunque causa, di Volt le eventuali attività residue potranno essere devolute dall'Assemblea Generale solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, anche avente sede all'estero, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla di legge.

Art. 28.
Controversie, scelta del foro e legge applicabile

1. Il presente atto è interpretato e regolato secondo la legge italiana.

2. Fatta salva la facoltà di ciascun membro di adire il Collegio Disciplinare e di Garanzia, tutte le questioni relative a sanzioni, associazione, interpretazione e applicazione dello Statuto, regolamenti interni di Volt Italia, nonché le questioni relative a controversie tra i membri e Volt Italia stessa saranno risolte mediante arbitrato rituale, di diritto, amministrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento. Il diritto applicabile a qualsiasi controversia, indipendentemente dalla nazionalità delle parti coinvolte, sarà il diritto della Repubblica italiana.

3. Per ogni controversia non arbitrabile, e unicamente per tali controversie, senza che ciò possa valere o essere interpretato in modo incompatibile con il precedente paragrafo, è esclusivamente competente il Foro di Milano.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

24A03256

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 17 giugno 2024 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Arturo Palma, Console onorario della Repubblica di Macedonia del Nord in Napoli.

24A03303

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sull'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto nell'ambito degli allegati VI e VII secondo la direttiva 2000/14/CE all'organismo «Ente Certificazione Macchine S.r.l.», in Valsamoggia.

Con decreto del direttore generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del direttore generale Consumatori e mercato del Ministero delle imprese e del made in Italy del 14 giugno 2024 la società Ente Certificazione Macchine S.r.l., con sede legale in via Ca' Bella, 243 loc. Castello di Serravalle - 40053 Valsamoggia (BO), è autorizzata ad effettuare valutazione di conformità ai sensi della direttiva 2000/14/CE per i seguenti moduli:

Schema PRD a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. 0118PRD con scadenza il 19 giugno 2028:

prodotti: macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto di cui all'art. 12 della direttiva:

Montacarichi per materiali da cantiere (azionati da motore a combustione interna);

Mezzi di compattazione (solo rulli vibranti e rulli statici, piastre vibranti e vibrocostipatori);

Motocompressori (< 350 kW);

Martelli demolitori tenuti a mano;

Argani da cantiere (azionati da motore a combustione interna);

Apripista (< 500 kW);

Dumper (< 500 kW);

Escavatori idraulici o a funi (< 500 kW);

Terne (< 500 kW);

Motolivellatrici (< 500 kW);

Centraline idrauliche;

Compattatori di rifiuti con pala caricatrice e benna (< 500 kW);

Tosaerba (escluse: le macchine ad uso agricolo e forestale e i dispositivi multifunzionali il cui principale elemento motorizzato ha una potenza installata di più di 20 kW);

Tagliaerba (*trimmer*) elettrici/tagliabordi elettrici;

Carrelli elevatori, carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo (sono esclusi «altri carrelli elevatori con carico a sbalzo» di cui all'allegato I n. 36, secondo trattino, con capacità nominale di non oltre 10 t);

Pale caricatrici (< 500 kW);

Gru mobili;

Motozappe (< 3 kW);

Vibrofinitrici (escluse le vibrofinitrici munite di rasiera ad alta compattazione);

Gruppi elettrogeni (< 400 kW);

Gru a torre;

Gruppi elettrogeni di saldatura;

Moduli/procedure di valutazione della conformità:

allegato VI (Controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici);

allegato VII (Verifica dell'esemplare unico).

L'autorizzazione, relativa allo schema menzionato, decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione ed è notificata alla Commissione europea e agli Stati membri, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262. L'autorizzazione ha la scadenza riportata nel seguito, al pari del relativo certificato di accreditamento:

Schema PRD a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. 0118PRD con scadenza il 19 giugno 2028.

24A03292

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sull'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto nell'ambito degli allegati VI e VII secondo la direttiva 2000/14/CE all'organismo «Eurofins Product Testing Italy S.r.l.», in Torino.

Con decreto del direttore generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del direttore generale consumatori e mercato del Ministero delle imprese e del made in Italy del 14 giugno 2024 la società Eurofins Product Testing Italy S.r.l., con sede legale in Via Courgnè, 21 – 10156 Torino (TO), è autorizzata ad effettuare valutazione di conformità ai sensi della direttiva 2000/14/CE per i seguenti moduli:

schema PRD a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. 0119PRD con scadenza il 19 giugno 2028:

prodotti: macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto di cui all'art. 12 della direttiva:

montacarichi per materiali da cantiere;

mezzi di compattazione;

motocompressori (< 350 kW);

martelli demolitori tenuti a mano;

argani da cantiere;

apripista (< 500 kW);

dumper (< 500 kW);

escavatori idraulici o a funi (< 500kW);

carrelli elevatori, carrelli con motore a combustione interna con carico a balzo;

terne (< 500 kW);

pale caricatrici (< 500 kW);

motolivellatrici (< 500 kW);

centraline idrauliche;

compattatori di rifiuti con pala caricatrice e benna;

vibrofinitrici;

tosaerba;

gruppi elettrogeni (< 400 kW);

gru a torre;

gru mobili;

motozappe;

tagliaerba (*trimmer*) elettrici/tagliabordi elettrici;

gruppi elettrogeni di saldatura;

Moduli/Procedure di valutazione della conformità:

Allegato VI (Controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici);

Allegato VII (Verifica dell'esemplare unico).

L'autorizzazione, relativa allo schema menzionato, decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione ed è notificata alla Commissione europea e agli Stati membri, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262. L'autorizzazione ha la scadenza riportata nel seguito, al pari del relativo certificato di accreditamento:

schema PRD a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. 0119PRD con scadenza il 19 giugno 2028.

24A03293

Riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione della società Yara Italia S.p.a., nel Comune di Ferrara.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 232 del 19 giugno 2024 si è provveduto al riesame parziale per modifica del quadro prescrittivo dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con decreto ministeriale n. 175 del 5 maggio 2022 a Yara Italia S.pA., identificata dal codice fiscale 01974300921, con sede legale in via Benigno Crespi n. 57 - 20159 Milano (MI), per l'esercizio dell'installazione sita in piazzale privato G. Donegani n. 12, nel Comune di Ferrara (FE). Procedimento ID 88/15241.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi https://www.mite.gov.it e https://va.mite.gov.it/it-IT

24A03302

MINISTERO DELL'INTERNO

Riparto a favore delle prefetture territorialmente competenti di risorse finalizzate ad assicurare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, nei comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti sul proprio territorio.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale - sezione «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, del 24 maggio 2024, corredato degli allegati A e B, recante il «Riparto a favore delle prefetture territorialmente competenti di risorse finalizzate ad assicurare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, nei comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti sul proprio territorio», previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2023, n. 176, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2024, al n. 2574.

24A03291

Rettifica ed integrazione al decreto 26 giugno 2023, con definizione delle fonti di finanziamento PUI - PNRR e PUI - Nazionale per le singole progettualità.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale, contenuto «I Decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, del 12 giugno 2024, corredato degli allegati 1, 2, 3 e 4, recante: «Rettifica ed integrazione al decreto 26 giugno 2023, con definizione delle fonti di finanziamento PUI - PNRR e PUI - Nazionale per le singole progettualità».

24A03294

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concessione di un contributo economico per sostenere i percorsi adottivi degli aspiranti genitori con procedure di adozione non ancora concluse al 1° gennaio 2024 a causa di specifiche condizioni di criticità dovute alle problematiche e ai rallentamenti conseguenti alla crisi pandemica generata dalla diffusione del COVID-19 nonché alle particolari situazioni geopolitiche che caratterizzano i rapporti con alcuni Stati.

Il testo integrale del decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 29 aprile 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 4 giugno 2024 al n. 1599, concernente la concessione di un contributo economico per sostenere i percorsi adottivi degli aspiranti genitori con procedure di adozione non ancora concluse a causa di specifiche situazioni di particolare criticità, è consultabile sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissione per le adozioni internazionali, https://www.commissioneadozioni.it

24A03299

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-149) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.